

CCCLXIII.

TORNATA DI LUNEDÌ 22 MAGGIO 1882

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE ABIGNENTE.

SOMMARIO. *Il ministro della guerra presenta la relazione della Commissione di vigilanza sulla Cassa militare per l'anno 1880. — Il presidente comunica la promozione a luogotenente colonnello del deputato Baratieri e proclama vacante il collegio di Breno; partecipa anche la dimissione del deputato Crispi da membro della Commissione per le circoscrizioni elettorali; dicono brevi parole i deputati Nicotera ed Ercole. — Il deputato Di Pisa chiede ed ottiene l'urgenza per la petizione n° 2830 relativa alla nuova circoscrizione elettorale nella provincia di Palermo — Il deputato Trompeo chiede che le petizioni relative alle circoscrizioni elettorali siano inviate alla apposita Commissione; aggiungono brevi dichiarazioni il deputato Lazzaro ed il presidente del Consiglio. — Il deputato Savini propone che sia stralciata dalla proposta di modificazioni alla legge di pubblica sicurezza quella parte che si riferisce alla ammonizione; il deputato Billia, relatore di quel disegno di legge, sarebbe pronto a riferire sopra una parte soltanto; il presidente del Consiglio non si oppone alla proposta del deputato Savini. — Si approva un ordine del giorno relativo alla compiuta opera del Gottardo, firmato dai deputati Massari, Nicotera, Lazzaro, La Porta, Ferrari L., Sonnino S., Parenzo, Morini, Biancheri, Borromeo, Ferrini, Mariotti, Maurigi, Moccenni, Serristori, Miceli e Ferracciù. — Continua la discussione della legge sul reclutamento — Il presidente legge un emendamento all'articolo 96 proposto dalla Commissione: parlano i deputati Moccenni, relatore, Ercole, Omodei, Ricotti, Morana, Capo, il ministro della guerra e il presidente del Consiglio; la Camera delibera di sospendere la discussione degli articoli 96 e 97 — Continuando la discussione parlano su vari articoli i deputati Ricotti, Colaianni, Ferrone di San Martino, Finzi, Capo, Samarelli, Marcora, Spantigati, Salaris, Buonomo, Martini F., Fazio E., i ministri della guerra e della pubblica istruzione, il presidente del Consiglio e il deputato Moccenni, relatore della Commissione; si approvano gli articoli 101, 103 e 111 con un emendamento della Commissione, 115 e 116 con un emendamento, 120 con un emendamento e 121 — Il deputato Morana prega che i due articoli 124 e 125 siano discussi contemporaneamente nella tornata successiva; è approvato. — Il deputato Capo, a nome del deputato Fusco, presenta la relazione sul disegno di legge per disposizioni a favore degli operai della regia marineria. — Il deputato Branca presenta la relazione sul disegno di legge per proroga di vari trattati di commercio — Il presidente del Consiglio propone che la discussione di questo disegno di legge sia inscritta nell'ordine del giorno della tornata di mercoledì.*

La seduta comincia alle ore 2 15 pomeridiane.

Il segretario Ferrini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di una

PETIZIONE.

2876. Le Giunte municipali di Santo Stefano di Aveto, e di Meirone fanno istanze perchè nell'elenco annesso al nuovo disegno di legge delle ferrovie da

costruirsi, venga aggiunta la linea, che partendo da Genova per la valle del Bisagno, Fontanabona e Vara faccia capo alla Spezia.

OMAGGI.

PRESIDENTE. Si dà lettura degli omaggi giunti alla Camera.

FERRINI, segretario, legge:

Dal comitato promotore dell'undecimo congresso pedagogico italiano in Roma — Atti di quel con-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1882

gresso e dell'undecima esposizione didattica, una copia;

Dal professore Domenico Vallada — Cenno storico ed analitico delle varie inoculazioni proposte per preservare il domestico bestiame dagli attacchi dei naturali morbi epizootici e contagiosi, copie 12;

Dal professore cavaliere Domenico Molajoli scultore e architetto perugino — Progetto di un Pantheon nazionale italiano storico-politico-artistico, una copia;

Dal prefetto della provincia di Calabria Ultra Prima — Atti di quel Consiglio provinciale, sessioni ordinaria e straordinaria, copie 2;

Dal preside del regio istituto tecnico professionale di Palermo — Relazione storico-statistica di quel regio istituto, copie 10;

Dal Ministero delle finanze, direzione generale delle gabelle — Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione a tutto il mese di aprile 1882, copie 100;

Dal presidente della Camera di commercio ed arti di Messina — Relazione del cavaliere Puglisi in sostegno della conservazione dei tribunali di commercio, copie 50.

PRESENTAZIONE D'UNA RELAZIONE E D'UNA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO FAZIO ENRICO.

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare all'onorevole ministro della guerra per presentare una relazione.

FERRERO, ministro della guerra. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione di vigilanza sull'amministrazione della Cassa militare per l'anno 1880. (V. Documento, n° XLVIII.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

L'onorevole Fazio Enrico ha presentato una proposta di legge, che sarà trasmessa agli uffici perchè ne autorizzino la lettura.

COMUNICASI ALLA CAMERA LA PROMOZIONE A TENENTE COLONNELLO DEL DEPUTATO BARATIERI.

PRESIDENTE. Dall'onorevole ministro della guerra è pervenuta alla Presidenza la seguente comunicazione:

« Per gli effetti, di cui all'articolo 103 della legge elettorale, in data 17 dicembre 1860, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a S. E. il presidente della

Camera dei deputati che, con decreto firmato da S. M. il 21 corrente, l'onorevole Baratieri Oreste, deputato del collegio di Breno, maggiore nel regio esercito, fu promosso al grado di tenente colonnello.

« Il ministro: Ferrero. »

Do atto all'onorevole ministro della guerra di questa comunicazione e dichiaro vacante il collegio di Breno.

SI ANNUNZIA LA DIMISSIONE DEL DEPUTATO CRISPI DA COMPONENTE LA COMMISSIONE PER LE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI POLITICHE E LA SOSTITUZIONE DELL'ONOREVOLE NICOTERA CHE DICHIARA DI NON ACCETTARE.

PRESIDENTE. L'onorevole Crispi manda il seguente telegramma: « Dissi amici non poter accettare far parte Commissione per legge elettorale. Eletto do dimissioni. »

La Camera ricorda che l'onorevole Crispi e l'onorevole Nicotera ebbero egual numero di voti, e l'onorevole Crispi fu proclamato eletto solamente per ragioni di età.

Ora egli manda le sue dimissioni da componente la Commissione, che deve rivedere le circoscrizioni elettorali politiche, epperò domando alla Camera se accetti queste dimissioni.

(Sono accettate.)

Allora l'onorevole Nicotera, che ebbe egual numero di voti dell'onorevole Crispi, resta proclamato membro della Commissione per la legge elettorale.

NICOTERA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

NICOTERA. Scusi, ella ha proclamato che io fo parte della Commissione?

PRESIDENTE. Sì, avendo ella ottenuto egual numero di voti dell'onorevole Crispi, che si è dimesso.

NICOTERA. Allora mi permetta di fare una dichiarazione.

Io aveva acconsentito di lasciare iscrivere il mio nome nella lista per la Commissione, di cui ha parlato l'onorevole presidente, ritenendo dovesse prevalere il criterio che alcuni di coloro i quali fecero parte della Commissione, che studiò l'intera riforma della legge elettorale, dovessero far parte pure di questa Commissione, per rivedere le circoscrizioni elettorali.

Ma, giacchè è stato dalla Camera seguito un diverso criterio, e giacchè l'onorevole Crispi crede di dover dare la dimissione, io prego la Camera di accettare anche la mia.

ERCOLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ERCOLE. A me pareva più corretto che, avendo l'onorevole presidente, il quale mi scuserà se fo questa osservazione, nella seduta di sabato proclamato i nomi dei commissari eletti a far parte della Giunta incaricata della revisione delle circoscrizioni elettorali, quella votazione dovesse considerarsi come compiuta. Ora, se un membro di quella Commissione si dimette, non ne viene per conseguenza che si debba dichiarare eletto quegli che per numero di voti veniva subito dopo il dimissionario.

In fatti, una volta proclamati dal presidente i nomi di coloro che erano stati eletti, a nulla può influire che l'onorevole Crispi sia stato eletto per ragione di età in confronto con altri che aveva riportato egual numero di voti, perchè questo è stabilito per legge. Il fatto di aver poi dopo l'onorevole Crispi date le sue demissioni, non può portare la conseguenza che si debba chiamare a surrogarlo quegli che ha avuto egual numero di voti. Io ora non fo questione, naturalmente, della dichiarazione fatta dall'onorevole Nicotera: se io fossi al suo posto farei la stessa cosa; ma parlo della correttezza dell'atto. Credo che oggi non dobbiamo occuparci che della dimissione dell'onorevole Crispi; la Camera l'ha accettata, e quindi è un affare finito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera.

NICOTERA. A me è consentito di parlare liberamente su questo incidente, perchè ho già dichiarato di non accettare di far parte della Commissione per le circoscrizioni elettorali. E innanzi tutto a me pare che l'onorevole Ercole avrebbe dovuto fare la sua osservazione immediatamente dopo la dichiarazione fatta dall'onorevole presidente, che io, cioè, rimaneva eletto per la dimissione dell'onorevole Crispi; e non aspettare a farla dopo la mia dichiarazione. Questa è un'osservazione preliminare. Quanto alla questione di merito mi sorprende che l'onorevole Ercole, il quale è un vecchio deputato, non tenga presenti i precedenti della Camera. I precedenti della Camera sono quali sto per indicarli; e se l'onorevole Ercole lo vuole, andremo a riscontrarli negli atti parlamentari.

Quando due deputati riportano egual numero di voti, e non può farsi luogo che alla nomina d'uno solo, se l'eletto per ragione d'età, dà la dimissione, gli succede immediatamente colui che ha riportato egual numero di voti. Ma l'onorevole presidente, fa osservare l'onorevole Ercole, ha già proclamato il risultato della votazione. Ed io rispondo che non poteva accadere diversamente; poichè essendo sei i membri da eleggersi, cinque dei quali riportarono

maggiori voti, e due egual numero di voti, il presidente dovea proclamare il risultato della votazione, includendo quello dei due che aveva maggiore età. Nè si poteva prima della dimissione del più vecchio, sapere se dovesse succedergli l'altro più giovane. Del resto, onorevole Ercole, questa ora è una questione, come suol dirsi, di lana caprina. Ella avrebbe dovuto comprendere che io per veruna ragione avrei accettato d'entrare nella Commissione come supplente, tanto più che non ho alcun interesse di farne parte, nè ora, nè più tardi.

PRESIDENTE. Onorevole Nicotera, l'onorevole Ercole ha certamente parlato per una questione di principii.

NICOTERA. Doveva parlar prima.

PRESIDENTE. Permetta. L'onorevole Ercole ha creduto di fare un'osservazione conforme allo spirito della legge; ma certo non è stato mosso a fare le sue considerazioni da ragioni personali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

ERCOLE. L'onorevole Nicotera ha detto ch'io dovevo fare prima l'osservazione che ho fatta; ma non ho potuto perchè immediatamente dopo l'annuncio della sua nomina fatta dal presidente, l'onorevole Nicotera è stato sollecito di chiedere di parlare ed ha detto che non accettava di far parte di quella Commissione.

L'onorevole Nicotera rispondendo alle mie osservazioni, si è riferito ai precedenti parlamentari.

NICOTERA. Certo; non è un caso nuovo.

ERCOLE. Scusi: è una questione che vedremo fra poco.

Intanto, io posso dire che casi simili sono avvenuti e nella Camera e fuori, e quando uno è stato proclamato eletto ad una carica, per età, ogni questione è stata troncata. Io domando a tutti i miei colleghi che sono qui e che fanno parte di un Consiglio comunale o di un Consiglio provinciale, se non sia questa la norma che sempre si segue. Dirò di più, che l'onorevole Spantigati fu proclamato vice-presidente per ragione di età...

NICOTERA. È un caso diverso.

ERCOLE. No, è lo stesso.

Io ho fatto questa osservazione perchè non vorrei che la cosa passasse ora inosservata, e che fosse poi invocata come precedente in qualche altra circostanza. Prego l'onorevole Nicotera di credere che nessuna altra ragione mi ha mosso a richiamare l'attenzione della Camera sopra questo incidente. Dunque, io affermo, che quando uno si dimette da una carica, non si può proclamare eletto a quella carica stessa quegli che dopo riportò maggior numero di voti.

PRESIDENTE. Io aveva detto che l'onorevole Nico-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1882

tera restava eletto membro della Commissione per le circoscrizioni elettorali, perchè così stimava dovesse farsi. Ma questa questione diventa ora puramente accademica, perchè l'onorevole Nicotera ha dichiarato, e fermamente dichiarato, che egli non accetta.

NICOTERA. Nè ora, nè dopo.

PRESIDENTE. Per conseguenza, per non perder tempo, e perchè il regolamento non prevede questo caso speciale, dichiaro vacante il posto lasciato dall'onorevole Crispi, e metterò nell'ordine del giorno di giovedì la elezione del sesto membro della Commissione per le circoscrizioni elettorali. (*Benissimo!*)

LAZZARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAZZARO. Io intendo di fare un emendamento a questa proposta dell'onorevole presidente, cioè che questa votazione abbia luogo mercoledì, piuttosto che giovedì; dappoichè se è necessario procedere al ballottaggio, questo non potrebbe farsi che venerdì; quindi non prima del 27 o 28 di maggio si potrebbe costituire la Commissione. Ora io credo che convenga affrettare quanto più si può la nomina di questa Commissione.

Tutti sanno infatti che essa deve compiere il suo lavoro con gran sollecitudine, perchè il Governo deve pubblicare per decreto reale le circoscrizioni non più tardi di un mese dalla pubblicazione della legge. Ora, se andiamo innanzi nel modo come abbiamo proceduto, e se, occorrendo una votazione di ballottaggio, questa non potrà farsi prima di venerdì, e forse, non prima di sabato, la pubblicazione di queste circoscrizioni sarà ritardata di troppo.

Ecco perchè io mi permettevo di fare questo leg-giero emendamento alla proposta dell'onorevole nostro presidente, cioè che la votazione per la nomina dell'altro componente della Giunta, si faccia mercoledì invece di giovedì.

DEPRETIS, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Poichè si parla della Commissione parlamentare, la quale, sotto la presidenza del ministro dell'interno, deve adempiere al mandato che le fu conferito con la legge sullo scrutinio di lista, sono in obbligo di dichiarare alla Camera, a scanso di equivoci, che, appunto perchè il tempo stringe, ho creduto di convocare la detta Commissione per domani (*Voci. Benissimo!*) perchè vi sono dei lavori preliminari che possono essere pre-

parati, quantunque la Commissione non sia al completo.

Io desidero che la Commissione sia completata al più presto possibile, ma non posso non considerare che moltissimi nostri colleghi sono assenti per la visita al Gottardo: questa è cosa notoria.

E poichè il ritardo non impedisce i lavori preliminari della Commissione, io desidererei che la nomina di uno dei componenti, che ancora manca per completare la Commissione, fosse fatta quando i nostri colleghi, che ora sono assenti, saranno ritornati alla Camera.

Per conseguenza preferirei che la votazione fosse fatta nella tornata di venerdì.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

LAZZARO. Dopo la dichiarazione del presidente del Consiglio, cioè che la Commissione è convocata per domani, io non ho niente da aggiungere, e ritiro la mia proposta.

OSSERVAZIONI DEI DEPUTATI DI PISA E TROMPEO RELATIVE ALL'ESAME DELLE PETIZIONI RIGUARDANTI LE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI POLITICHE.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Pisa ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

DI PISA. Fra le petizioni mandate alla Camera, ve ne ha una, contrassegnata col n° 2830, che si riferisce alle possibili modificazioni delle circoscrizioni elettorali della città di Palermo.

Prego la Camera di voler mandare questa petizione alla Commissione parlamentare, eletta appunto per la revisione delle circoscrizioni elettorali politiche.

TROMPEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Trompeo ha facoltà di parlare.

TROMPEO. Su questo stesso argomento, vorrei domandare all'onorevole presidente... (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

TROMPEO... se la Presidenza trasmetterà alla Commissione incaricata della revisione delle circoscrizioni elettorali politiche, tutte le petizioni già presentate o che si presentassero e gli emendamenti stati proposti al tempo della discussione della legge elettorale, che si riferiscono alle circoscrizioni medesime, e che furono o svolti o ritirati, ma non votati per le dichiarazioni del Ministero.

CAPO. Certamente; ciò è prescritto dal regolamento.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1882

TROMPEO. Scusi; aspetto di sapere la risposta dell'onorevole presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Trompeo, io credo precisamente che quelle petizioni debbano essere trasmesse alla Commissione incaricata di rivedere le circoscrizioni elettorali politiche.

OSSERVAZIONI DEL DEPUTATO SAVINI SULL'ORDINE DEL GIORNO.

SAVINI. Domando di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Savini ha facoltà di parlare sull'ordine del giorno.

SAVINI. L'onorevole ministro dell'interno ha presentato un disegno di legge per la riforma della legge sulla pubblica sicurezza, disegno di legge che è stato già esaminato ed approvato dagli uffici. Nella legge vi sono delle disposizioni che riguardano l'ammonizione, e con esse si riconosce che colla legge attuale, la libertà e la rispettabilità dei cittadini non sono garantite. A me pare che quando la Camera e il Governo (o se vogliono, il Governo o la Camera) sono d'accordo in questa dichiarazione, non sia molto conveniente di continuare ad applicare la legge attuale. Io capisco che essendo il disegno di legge presentato dall'onorevole ministro dell'interno, di grandissima mole, sia quasi impossibile che venga discusso e approvato in questo scorcio di lavori parlamentari; però mi pare che si potrebbero da esso stralciare alcuni articoli per farne un breve disegno di legge; e quando su di esso si fossero messi d'accordo l'onorevole Billia, relatore, e il ministro dell'interno, si potrebbe esser certi che la Camera lo approverebbe speditamente, raggiungendosi così uno scopo benefico.

BILLIA. Domando di parlare.

SAVINI. Signori, qui non si tratta di difendere i bricconi, perchè io sono nemico giurato dei bricconi; ma i bricconi devono essere giudicati. Facciamo che anche essi abbiano i loro giudici naturali, e non mettiamoli in condizione da essere gettati alla mercè di un pretore, o di un maresciallo di carabinieri.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ma che mercè di pretori e di marescialli! Non è punto vero questo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Billia.

BILLIA. L'onorevole Savini mi ha citato, ed io sono obbligato a rispondergli per la parte che mi riguarda. Il primo comandamento vuole che non si nomini il nome di Dio invano: io vorrei che a proposito delle Commissioni parlamentari ci fosse un

altro primo comandamento, cioè che non si obbligassero i relatori a lavorare invano.

Ora la riforma della pubblica sicurezza è un tema così vasto e così importante, che io, eletto a relatore di quel disegno di legge, forse perchè i miei colleghi han voluto così castigarmi dell'assenza per fisica indisposizione dalle varie sedute di quella Commissione, sono rimasto sgomento pel grave compito che mi veniva addossato. È un vero Codice che si tratta di rifare o di modificare; e siccome queste modificazioni esigono uno studio profondo, io mi associo a quanto ha proposto l'onorevole Savini, di stralciare una parte sola da quel disegno di legge, quella cioè relativa all'ammonizione; ed allora io sono pronto a riferire. Ma, se si tratta di riferire su tutto il complesso della legge e produrre un lavoro per far gemere i torchi e poi lasciarlo negli archivi senza alcun costrutto, allora io dichiaro che mi sento proprio molto poco disposto a fare questa opera infruttuosa.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELL'INTERNO. Qui vi sono ragioni diverse. Quanto a stralciare dalla legge di sicurezza pubblica, sia la parte che riguarda l'ammonizione, e qualche altra parte, non meno importante, con la quale si riforma la legge attuale, io me ne rimetterò alla Commissione che è incaricata di esaminare questo disegno di legge, ed io stesso penserò se questo stralcio possa essere fatto convenientemente in questo scorcio di sessione e in modo proficuo, così da poter esser approvato. Ma non posso assolutamente accettare l'altra idea manifestata dall'onorevole Savini, che cioè durante il tempo in cui le nuove proposte del Ministero sulla riforma della legge di sicurezza pubblica non sono attuate, non debba aver vigore la legge attuale: io dichiaro che non sono di questa opinione; ed intendo di eseguire esattamente la legge attuale; quando ne avremo un'altra, eseguirò quella.

SAVINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Savini ha facoltà di parlare.

SAVINI. Forse io non mi sono spiegato bene. Il mio concetto era precisamente questo. Comprendo che finchè il Governo si trova di fronte ad una legge, questa legge debba essere eseguita: ma vista l'impossibilità di poter discutere il grosso volume di proposte fatte dal Ministero, e udite le dichiarazioni fatte dal Ministero stesso, e dagli uffici che le hanno approvate, io domandavo che da quella legge si stralciassero gli articoli principali, riguardanti specialmente l'ammonizione, e se ne facesse un breve disegno di legge. Io ringrazio l'onorevole mi-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1882

nistro di aver accettata questa idea, e faccio voti perchè l'onorevole mio amico Billia possa mettersi subito d'accordo con l'onorevole ministro, e venire così a capo di qualche cosa.

PROPOSTA DEL DEPUTATO MASSARI ED ALTRI PER UN VOTO DI PLAUSO AI PROMOTORI ED BSECUTORI DEL TRAFORO DEL GOTTARDO.

PRESIDENTE. L'onorevole Massari ed altri deputati propongono alla Camera il seguente ordine del giorno:

« La Camera, lieta del compimento di quella grande opera di civiltà che è la galleria del Gottardo, ricorda la parte efficace in essa avuta dal Parlamento, dal Governo e dalla nazione italiana, e manifestando la sua riconoscenza a tutti coloro che promossero ed eseguirono quell'opera, passa all'ordine del giorno.

« Massari, Nicotera, Lazzaro, La Porta, Luigi Ferrari, Sidney Sonnino, Parenzo, Morini, Borromeo, Ferrini, Mariotti, Maurigi, Mocenni, Miceli, Serristori, Ferracciù e Biancheri. »

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. È superfluo che io dichiaro alla Camera che, in nome del Governo, mi associo molto volentieri a tale proposta. Desidero poi che essa sia notificata al Congresso adunato in Lucerna, affinché riconosca quali sono i sentimenti che animano la Camera italiana.

MASSARI. Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio della sua adesione, a nome mio e de'miei colleghi, e dichiaro che, non volendo minimamente attenuare la significazione del voto, unanime spero, che la Camera è per dare, mi astengo da qualunque commento e discorso.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'ordine del giorno testè letto.

(È approvato ad unanimità.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SUL RECLUTAMENTO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge sul reclutamento.

La Camera ricordi à che si sosprese la discussione

dell'articolo 96. Ora la Commissione ed il Ministero d'accordo hanno presentato la seguente nuova compilazione del detto articolo 96:

« Il sott'ufficiale, caporale o soldato ascritto all'esercito, ha diritto in tempo di pace al passaggio alla 3^a categoria, quando, posteriormente al suo arruolamento, per la morte di un membro della famiglia o per doversi questo considerare come non esistente a senso dell'articolo 93, sia venuto a trovarsi in uno di quei casi pei quali al momento della leva avrebbe avuto diritto all'assegnazione alla 3^a categoria, purchè però non abbia procurata l'esenzione dal servizio di 1^a e 2^a categoria ad un fratello tuttora vivente.

« Il passaggio alla 3^a categoria da lui ottenuto equivale ad assegnazione alla categoria stessa per l'applicazione dell'articolo 87.

« Si riterrà come avvenuto dopo l'arruolamento l'evento che si verificasse nella famiglia del militare tra il giorno fissato pel di lui arruolamento dinanzi al Consiglio di leva e quello in cui è stato effettivamente arruolato, quando per circostanze non ad esso imputabili non sia stato arruolato nel giorno stabilito per l'esame definitivo del suo mandamento e venga poi arruolato durante le operazioni della leva stessa.

« Gli ufficiali di complemento che per eventi sopraggiunti in famiglia dopo la loro nomina ad ufficiali siano venuti a trovarsi in uno dei casi di cui sopra, possono ottenere di far passaggio col loro grado alla milizia territoriale. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MOCENNI, relatore. Alcuni membri della Commissione ritengono che, a somiglianza di quanto si è fatto per l'articolo 86, dopo le parole « il passaggio alla 3^a categoria da lui ottenuto equivale ad assegnazione alla categoria stessa per l'applicazione dell'articolo 87 » si debba aggiungere la condizione che il passaggio alla 3^a categoria sia richiesto con atto autentico dai membri della famiglia, a favore dei quali è accordato il passaggio stesso.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione propone che dopo il paragrafo « In tal caso il passaggio alla 3^a categoria da lui ottenuto equivale ad assegnazione alla categoria stessa, per l'applicazione dell'articolo 87, » si aggiungano le seguenti parole: « Il passaggio alla 3^a categoria stabilito dal presente articolo deve essere richiesto con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali è accordato il passaggio stesso. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

ERCOLE. Io mi permetto di sollevare un dubbio, e spero che l'onorevole ministro della guerra e l'onorevole Commissione me ne daranno la soluzione.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1882

Dal momento che facciamo una legge, essa deve esser chiara e tale che non lasci dubbio nella sua interpretazione. Questo articolo 96 ha già dato luogo ad interpretazioni diverse; e la modificazione proposta oggi dalla Commissione risolve già molti di questi dubbi. E qui mi si consenta di dichiarare che nella seduta di sabato io era d'opinione contraria a quella dell'onorevole Ricotti: per esempio io credeva che non si dovesse considerare come evento sopraggiunto in famiglia l'essere il padre entrato nel 60° anno di età, come prescriveva la legge del 1876: ed avendo ora riscontrato tutte le decisioni in proposito, che si leggono nella bellissima relazione del generale Torre, ho visto infatti che su di ciò non si è mai mosso dubbio; quindi mi affretto a dichiarare che l'articolo, se ho ben capito, fu sempre inteso nel senso che l'entrata del padre nel 60° anno di età non sia considerata come evento sopraggiunto in famiglia.

Ma non è di ciò che io intendo intrattenere la Camera, sibbene di un'altra grave questione.

Fu fatto questo quesito al Ministero, se l'atto di legittimazione avvenuto dopo l'arruolamento di un militare, possa formar titolo per ottenere il passaggio alla 3ª categoria. Ebbene, il Ministero della guerra ha risposto di no; e la giurisprudenza non ha mai mutato su questo punto. Io ho trovato, a mio modo di vedere, che questa decisione contraddice agli articoli più chiari ed espliciti, sulla materia, del nostro Codice civile.

L'articolo 194 del nostro Codice infatti dice così: « La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori di matrimonio la qualità di figlio legittimo. Essa si opera per susseguente matrimonio contratto fra i genitori del figlio naturale, o per decreto reale. »

E l'articolo 195 dice: « Non possono essere legittimati per susseguente matrimonio nè per decreto reale i figli che non possono essere legalmente riconosciuti. »

Ora io domando, è possibile che la legittimazione avvenuta dopo l'arruolamento del militare, non debba formar titolo pel passaggio alla 3ª categoria? Ecco il quesito che io sottopongo oggi alla Camera, al dotto relatore ed all'onorevole ministro. Spero che le spiegazioni che essi daranno saranno tali da non lasciar dubbio, che la legittimazione avvenuta a norma del Codice civile, sia per susseguente matrimonio, sia per decreto reale, debba formar titolo ad ottenere il passaggio nella 3ª categoria. Insomma è mestieri di essere su questa questione molto chiari; ed io ricordo il detto di Bacone: *Optima lex quae minimum relinquit arbitrio judicis*.

Se si riconosce la necessità di un articolo espresso, facciamolo; ma che si faccia una legge che lascia

facoltà al ministro di dire che la legittimazione non dà titolo al passaggio alla 3ª categoria, assolutamente non mi par conveniente. Questa è una questione antica, ed è già da gran tempo che aveva in animo di proporla all'esame ed al giudizio della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MOCENNI, relatore. L'onorevole Ercole si occupa della legittimazione dei figli naturali, per parte mia, anche a nome della Commissione, devo fargli una domanda. Perchè il padre non ha riconosciuto suo figlio, che al momento in cui stava per andare sotto le bandiere? Se lo avesse riconosciuto prima, certamente si sarebbe provveduto a norma delle disposizioni del Codice civile. Ora mi pare che accordando quanto l'onorevole Ercole richiede, si possa fornire un nuovo mezzo di eludere la legge. È inevitabile che per quante leggi si facciano si ricerchi spesso il modo di eluderle; e questa è una ragione di più per compilarle in modo da togliere ogni ragione a questi sotterfugi. Sotto questo punto di vista, e tenuto conto anche della perfetta moralità che deve presiedere a tutte le operazioni per le quali si fa l'arruolamento dell'esercito, la Commissione mi incarica di rispondere all'onorevole Ercole, che è dolente di non potere così su due piedi accettare le sue idee. In ogni caso è un argomento questo che si potrà studiare in seguito. E siccome il meglio è nemico del bene, prego l'onorevole Ercole di non fare altre difficoltà a questo articolo 96, del quale egli stesso, con molto discernimento, nella prima parte del suo discorso, ha riconosciuto l'opportunità; e lasci per il momento che si voti com'è, importando esso già un grande vantaggio per la società e per la famiglia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

ERCOLE. Se si tratta di differire la soluzione di questa questione, io non ho difficoltà di acconsentire; ma non posso lasciare che passi inosservato questo articolo e che non si venga ad una decisione. In ogni caso, io mi riserverò di proporre una risoluzione formale, e prima di arrivare in fine al disegno di legge, spero che si troverà il mezzo di provvedere.

Io prego l'onorevole Mocenni di considerare che vi sono dei casi in cui certi genitori non possono legittimare i loro figli: e nel Codice civile è regolato tutto quello che si riferisce a questa questione della paternità e filiazione naturale. Ora dal momento che si è accordata la facoltà della legittimazione di questi figli naturali o per susseguente matrimonio, o per decreto reale, che non si può accordare se non a quei figli che possono essere le-

galmente riconosciuti, e che non è prescritto il momento in cui si può invocare questo diritto, io non vedo qual conseguenza, qual danno ne possa derivare all'esercito ed alla società, accogliendo la mia proposta, la quale è anzi una disposizione veramente morale.

Pel momento adunque non insisto; ma spero che prima che si venga alla votazione della legge, si trovi la dizione che concreti queste mie idee nel modo più conveniente.

OMODEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Omodei.

OMODEI. La questione sollevata dall'onorevole Ercole mi pare di molta importanza e gravità. Egli bene a ragione la considera come una questione di moralità e di giustizia; e dice: evitiamogli inconvenienti, lasciamo correre le cose come sono andate fin adesso. Quindi l'onorevole Ercole prega la Camera perchè approvi l'articolo 96. Ma mi pare che l'onorevole Ercole non abbia presentato una modificazione precisa di questo articolo; anzi parmi abbia detto, che se l'onorevole ministro della guerra oggi dichiarerà che intende di comprendere nell'articolo 96 come beneficiati quei tali che sono stati legittimati per susseguente matrimonio, accordando loro il passaggio alla terza categoria, non intenda presentare alcuna modificazione; ma se l'onorevole ministro non crederà di fare questa dichiarazione, allora rimarrà sempre il dubbio serio, quale interpretazione si darà a quest'articolo dall'onorevole ministro della guerra. Domando io, i consigli di leva che cosa faranno? Comprenderanno in prima categoria i giovani iscritti, che non erano al tempo della chiamata legittimati; e continueranno ad essere iscritti in prima categoria, tuttochè legittimati per susseguente matrimonio?

Ma, dice l'onorevole relatore, perchè non furono questi giovani riconosciuti prima? Onorevole relatore, i casi sono molti, e credo ce ne siano stati anche fra i militari. Quando un militare per esempio ha contratto semplicemente il matrimonio religioso, e non può contrarre il matrimonio civile, può darsi che per una ragione qualunque sia costretto a domandare l'aspettativa; può darsi che sia stato rivotato dall'impiego, o messo in giubilazione, ed allora, non avendo nessun vincolo presso il Ministero, contrae il matrimonio civile; ma, quando ha contratto il matrimonio civile, il suo figlio rimane sotto le armi. Ora, perchè non accordare anche a costui tutti i benefici che accorda il Codice civile, come ha ricordato benissimo l'onorevole Ercole? Mi pare che questo disgraziato, rientrato già in legittimità,

debba goderne anche il beneficio, e con lui debban goderne il padre e la madre.

Per queste considerazioni io ritengo che la domanda dell'onorevole Ercole sia giustissima, e spero che l'onorevole ministro della guerra voglia dare almeno spiegazioni conformi a quelle richieste dall'onorevole Ercole, a cui io mi unisco per avere delle dilucidazioni esplicite su tale argomento, e meglio sarebbe addirittura di modificare l'articolo, secondo gli intendimenti miei e dell'onorevole Ercole.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLA GUERRA. In tesi generale io non posso accettare sul momento modificazioni al disegno di legge che si discute, perchè potrebbero avere conseguenze gravi ed ora non prevedibili; basta variare una parola per sconvolgere molti articoli di legge. Questo non impedisce che io possa studiare la questione, e così potrò vedere chiaramente quale portata avrebbe la modificazione che ora mi si propone circa i figli naturali legittimati.

Per la giurisprudenza attuale i figli naturali non sono ammessi all'esenzione quando vengano legittimati dopo l'arruolamento; tale massima evidentemente è diretta ad impedire abusi. Quindi mi associo al parere espresso dall'onorevole relatore, nel senso che la legge si debba interpretare come presentemente viene interpretata.

ERCOLE. Mi pare che l'onorevole relatore...

PRESIDENTE. Chieda di parlare.

ERCOLE. Scusi, chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERCOLE. Mi pareva che l'onorevole relatore avesse dichiarato di non avere difficoltà di studiare la questione; ma che non si sentiva di risolverla sui due piedi. Io ho dichiarato di accettare una dilazione, sperando che prima del termine di questa discussione, egli si troverà in condizione di presentare una proposta al riguardo.

E siccome l'onorevole ministro si unisce alla Commissione, mi permetterò di mandare al banco della Presidenza la proposta fatta da me e dall'onorevole Omodei, perchè sia trasmessa alla Commissione. Se non l'accetterà, sentiremo le sue ragioni. Intanto la Camera sia certa che questa è una questione delicatissima, ch'è una questione d'alta moralità: e che se una modificazione nel senso da noi indicato non sarà ammessa, ci metteremo in aperta contraddizione col Codice civile. Quindi ci pensi bene e il Governo e la Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MOCENNI, relatore. Debbo chiarir meglio la mia

dichiarazione. Certamente mi sarò spiegato male, poichè mi accorgo che l'onorevole Ercole attribuisce alle mie parole un significato più largo di quello che io abbia ad esse attribuito. Intendiamoci bene sopra questa questione. Per l'articolo 382 del regolamento i figli legalmente riconosciuti, che giustificano di essere in questa condizione il giorno stabilito per l'esame definitivo nel mandamento al quale appartengono, sono ammessi anche ora ad invocare il diritto alla assegnazione alla terza categoria. Invece se il riconoscimento ha luogo dopo l'arruolamento, l'articolo 383 vieta l'assegnazione. E perciò io non ho detto di poter accettare la proposta dell'onorevole Ercole; se egli desidera di tradurla in una disposizione di legge, credo che questa ritarderebbe l'approvazione della legge in discussione, ritarderebbe l'approvazione di questo articolo 96 col quale, come ha detto l'onorevole Ercole stesso, esortando la Camera a votarlo, si reca già un grandissimo beneficio alla società: se non isbaglio, ho perfino detto che il meglio è nemico del bene. Questo prova che io ammetto che la legge possa essere perfezionata e migliorata. Ma desidererei che questa questione, sulla quale anche il mio particolare avviso non può avere grandissimo peso, fosse studiata meglio dal ministro della guerra, il quale vedrà se, col tempo, potrà soddisfare ai desideri dell'onorevole Ercole.

MINISTRO DELLA GUERRA. Chiedo di parlare.

ERCOLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLA GUERRA. Come ha detto l'onorevole relatore, e come mi sono espresso io, non escludo che si possa studiare la questione. Altre modificazioni potranno essere introdotte nella legge e tra queste una essenzialissima, come quella del riparto del contingente sui validi. Dunque il disegno di legge è suscettibile in seguito di altre modificazioni e miglioramenti: ma il metterli innanzi tutti ora, oltre che sarebbe impossibile di poterli esaminare, perchè la Commissione ha bisogno di raccogliere dati e di fare molti studi, trattandosi di questioni gravissime, porterebbe anche un ritardo nella votazione di questa legge.

OMODEI. Non è una legge completa, dunque!?

MINISTRO DELLA GUERRA. È la legge d'oggi che importa votare, la quale segna un miglioramento; non è già una legge nuova.

RICOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Ricotti ha facoltà di parlare.

RICOTTI. Voglio dire anche io il mio avviso sulla proposta Ercole. Così come era redatto, l'altro ieri,

l'articolo 96 del disegno di legge, non vi è nessun dubbio che esso doveva essere interpretato nel modo che desidera l'onorevole Ercole, che, cioè: se un militare dopo l'arruolamento venisse, per effetto di legittimazione, a trovarsi in uno dei casi previsti dall'articolo 86, dovesse essere trasferito nella 3^a categoria. Trattavasi di un mutamento avvenuto in famiglia dopo il suo arruolamento, non poteva sorgere nessun dubbio sull'applicazione di detto articolo 96. Il nuovo articolo presentato oggi dalla Commissione, limitandone l'applicazione ai soli casi di mutamenti nelle condizioni di famiglia provenienti da morte di uno dei suoi membri, ne consegue che il caso previsto dall'onorevole Ercole non trova più nessun fondamento nel nuovo articolo 96 e senza nessun dubbio deve essere escluso da quelli che possono procurare il passaggio in 3^a categoria.

In conclusione, a mio avviso la nuova redazione dell'articolo 96 non lascia nessun dubbio d'interpretazione essendo chiaro ed anzi evidente che il caso previsto dall'onorevole Ercole non può essere considerato fra quelli che danno diritto al passaggio in terza categoria. Quanto poi al decidere se questa determinazione sia buona o cattiva, io mi astengo dall'emettere qualsiasi giudizio.

PRESIDENTE. Do lettura di un emendamento proposto dagli onorevoli Ercole e Omodei, così concepito:

« La legittimazione del figlio avvenuta dopo l'arruolamento, forma titolo ad invocare il passaggio alla terza categoria. »

Domando alla Commissione se accetti questo emendamento.

ERCOLE. Scusi, onorevole presidente, io aveva chiesto che questo emendamento fosse trasmesso alla Commissione perchè potesse esaminarlo ponderatamente; e se volesse respingerlo mi desse almeno delle ragioni più convincenti di quelle che furono esposte.

Non basta far parte d'una Commissione per risolvere questioni così gravi; prego quindi la Commissione stessa di esaminare la mia proposta. Se saranno messe innanzi altre ragioni che potranno persuadermi io mi acqueterò, altrimenti, lo dico francamente, la mia coscienza è turbata e ritengo che la disposizione che noi votiamo non sia giusta. Prego adunque nuovamente la Commissione e la Camera di accettare l'invio alla Commissione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Ercole, se ella voleva che si sospendesse la votazione di quest'articolo, non doveva mandare l'emendamento scritto, perchè il presidente lo leggesse.

ERCOLE. Ma io ho creduto che il relatore avesse accettato il differimento.

PRESIDENTE. Dunque si metterà ai voti l'emendamento dell'onorevole Ercole. (*Rumori*)

Ma, scusino, che cosa vogliono fare? Una volta che nessun altro domanda di parlare, debbo mettere ai voti questo emendamento.

MOCENNI, relatore. La Commissione, a nome della maggioranza, dichiara che, per le ragioni che ho esposto testè, non è procliva ad accettare la proposta degli onorevoli Ercole ed Omodei.

Faccio osservare poi agli stessi onorevoli Ercole ed Omodei che è verissimo che noi siamo qui per fare il nostro dovere, ma se da sabato, quando si è discusso per 4 ore su quest'articolo, che è molto più interessante e più grave di quello che credono, se fin da allora si fossero compiaciuti di farci queste domande, noi ce ne saremmo occupati. Ad ogni modo la Camera faccia quello che crede, ma la maggioranza della Commissione è d'avviso di non accettare il differimento.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro se accetta.

MINISTRO DELLA GUERRA. Non accetto.

OMODEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Omodei ha facoltà di parlare.

OMODEI. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge ha fatto sorgere dei dubbi da ogni lato della Camera; ma a voler dare ascolto all'onorevole relatore ed all'onorevole ministro, parrebbe che questi dubbi fossero stati dissipati.

Tuttavia io credo che convenga andare molto adagio nell'approvare questo articolo. Poco importa, onorevole Mocenni, se consumeremo un'ora di più; ma almeno saremo dalla discussione stessa illuminati su ciò che dobbiamo votare.

La Commissione non può prendere in esame la modificazione che noi abbiamo presentato, perchè crede che riesca troppo favorevole a quei tali iscritti, che quando furono arruolati non erano dai loro genitori legittimati. Ma, o signori, mi è caduto sott'occhio un altro articolo, l'articolo 160, che discuteremo più tardi, e nel quale è accordato un vantaggio maggiore ai renitenti colpevoli e condannati. In questo articolo 160 si stabilisce che pei renitenti condannati dai tribunali, quando si presentano al Consiglio di leva dopo espiata la pena, debba esaminarsi se all'epoca della leva avevano ragioni da far valere per essere esclusi dal servizio militare; e ancorchè queste ragioni non sussistano più all'epoca in cui si presentano al Consiglio di leva, tuttavia, se è riconosciuto che sussi-

stavano all'epoca in cui avrebbero dovuto presentarsi, possono passare nella terza categoria.

Mi spiego con un esempio: Tizio, figlio unico di madre vedova, che non ha nè fratello, nè sorella, si rende renitente; è condannato, e passano due anni tra la latitanza, la renitenza e l'espiazione della condanna; espiata questa pena l'iscritto ha avuta la disgrazia di perdere la madre. Ora parrebbe che non si dovesse a costui accordare vantaggio di sorta; prima perchè è renitente e condannato; secondo perchè non ha nessuno da soccorrere, poichè la madre, che solo aveva, morì durante la sua renitenza. Ora in forza dell'articolo 160, che modifica il corrispondente della legge del 1876, si accorda a costui il beneficio che sia considerato nella condizione vantaggiosa in cui si sarebbe trovato nel momento della leva.

Se questo vantaggio, se questo favore si accorderà a coloro che non hanno famiglia, ma che dovrebbero andare sotto le armi, se questo favore si accorda a un renitente, a un condannato che ha espiato la pena, perchè poi non volete concedere nessun favore a colui che non per sua colpa, ma per sventura è andato sotto le armi, non essendo stato riconosciuto dal padre quando fu chiamato al servizio militare? Esso quando sia riconosciuto dal padre e dalla madre, rientra in seno alla famiglia, gode di tutti i diritti civili; e allora perchè negargli il diritto di passare alla terza categoria? È una cosa a cui veramente non mi so rassegnare.

Io adunque insisto perchè il nostro emendamento venga esaminato e studiato dalla Commissione; e perciò che si sospenda ogni deliberazione su questa questione.

Noi non chiediamo troppo: vogliamo che la Commissione studi questo importante argomento. E lo desideriamo in nome della giustizia e della convenienza.

MORANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Morana ha facoltà di parlare.

MORANA. Non c'è dubbio alcuno che la legittimazione fatta nei comuni voluti dal Codice civile, metta il legittimato nelle condizioni identiche a quelle del figlio legittimo. Ora qui si tratta di sapere se, legittimata la nascita di un figlio, costui avrà i diritti che la legge sul reclutamento conferisce a tutti i cittadini. A me pare che ciò non dovrebbe mettersi in dubbio, sia perchè l'articolo del Codice civile apre a questi cittadini l'adito a tutti i diritti di cui godono coloro che hanno una filiazione legittima, sia perchè, se restava dubbio nelle operazioni a seguire con la legge di reclutamento ante-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1882

cedente, questo dubbio fu interamente rimosso colla legge esistente.

Che cosa dunque importa il nuovo articolo del disegno di legge che discutiamo? Esso viene a rendere più rigorosa la prescrizione dell'articolo attuale, e più dura la condizione dell'iscritto di quello che non sia ora. Io domando all'onorevole ministro, ed all'onorevole Commissione: è questo che voi volete? E se volete questo, quali sono le ragioni alle quali attingete il vostro attuale convincimento? Per qual motivo il favore che oggi si accorda, non sarà più concesso in avvenire?

Ho inteso obbiettare da alcuni che, quando ciò avvenisse, è aperto l'adito ad un ricorso sia davanti ai tribunali, sia davanti alla Commissione speciale, di cui è parola all'articolo 18. Ma io dico che, se si crede veramente che i tribunali possano decidere in questa materia, dopochè sarà approvato l'articolo 96 così com'è, si cade evidentemente in un errore, poichè se l'iscritto dovesse rivolgersi al magistrato per far decidere sulla sua posizione civile e sulle conseguenze di questa posizione, il magistrato gli opporrebbe il fine di non ricevere in forza dell'articolo 96. Dunque è evidente che se si accetta così come è proposto l'articolo 96, non è assolutamente possibile che l'iscritto possa ottener giustizia dai magistrati, quando gli venga negata dal Ministero. Ma sarebbe egli più fortunato ricorrendo alla Commissione di cui è parola nell'articolo 18?

Io credo di no; perchè è vero che la Commissione è chiamata a rivedere e a decidere, dietro i ricorsi, sulle pronunziamenti dei Consigli di leva, ma qui si suppone che la legittimazione sia avvenuta dopochè il Consiglio di leva si è pronunziato e che l'individuo è già stato regolarmente arrolato nell'esercito. Ora, se l'individuo è regolarmente arrolato, se per effetto del giudizio che lo porta sotto l'armi egli non ha motivo per ricorrere, perchè fino a questo momento l'azione in suo favore non aveva ragione di essere, non essendo ancora avvenuta la legittimazione, io non posso ammettere che la Commissione di cui è parola nell'articolo 18, possa dichiararsi competente a decidere sul ricorso di quest'individuo.

Ora, siccome io desidero per parte mia che non venga pregiudicata per quel che riguarda il servizio militare la condizione dei cittadini, e che almeno sia mantenuta nelle condizioni attuali, se pur non è possibile di migliorarla, così chiedo alla Camera, e prego l'onorevole presidente di mettere a partito la mia proposta che si rimandi alla Commissione l'articolo 96, affinchè, tenute presenti le osservazioni mosse contro il medesimo come ora è redatto, voglia proporre un'ulteriore e definitiva risoluzione alla

Camera, la quale non pregiudichi per nulla i diritti esistenti dei cittadini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capo.

CAPO. Ho chiesto di parlare perchè veramente non so se l'articolo 96 della vecchia legge sia stato sempre interpretato secondo giustizia. Per me, potrei avere dei dubbi a questo riguardo. Io credo, per esempio, che nella questione di figli naturali legittimati posteriormente al loro arruolamento nell'esercito, quaranta volte su cento siasi dato torto ai figli naturali.

Ciò non ostante io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Ercole e cogli altri egregi colleghi nel riconoscere il diritto di questi figli legittimati al passaggio nella terza categoria. Non si può ammettere che una legge di reclutamento militare sia in contraddizione colle leggi civili. Ora evidentemente il figlio che è legittimato per susseguente matrimonio ha il diritto, come tutti gli altri ad avere il suo assegno alla terza categoria. La questione sta nel vedere il modo secondo il quale deve essere formulato l'articolo 96, affinchè non abbia più a dar luogo ad interpretazioni di sorta, esprimendo chiaramente il concetto del legislatore.

Quindi io mi premetto di proporre la seguente modificazione:

« Il sott'ufficiale, caporale o soldato ascritto all'esercito ha diritto in tempo di pace alla terza categoria, quando posteriormente al suo arruolamento, per modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia, anche a mente dell'articolo 93, sia venuto, ecc. »

Una voce. Sta bene.

CAPO. Io credo che in questo modo si possano conciliare tutte le opinioni; perchè alcuni non volevano l'evento sopraggiunto, credendo che questo potesse anche riferirsi al limite di età, che si voleva escluso.

Ora quando noi parliamo semplicemente di modificazioni di famiglia avremo da una parte escluso il limite dell'età, dall'altra incluso il riconoscimento del figlio naturale.

PRESIDENTE. Onorevole Capo, si compiaccia di trasmettermi il suo emendamento.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Siccome io reputo, e la Camera lo ammetterà, che è sempre pericoloso in una legge di questa gravità improvvisare un articolo, anche felicemente improvvisato, perchè non se ne possono così *a priori* vedere tutte le conseguenze, così, d'accordo col mio onorevole collega il ministro della guerra, propongo alla Camera di ac-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1882

cezzare il proposto differimento affinché Ministero e Commissione possano pronunciarsi domani su questa delicata questione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MOCENNI, relatore. La Commissione, uditi tutti i pareri, per fare cosa grata agli onorevoli colleghi, accetta il differimento, ma però pregherebbe coloro che hanno parlato oggi di voler presentare alla Commissione per iscritto i loro desiderii.

Una voce. È già fatto.

MOCENNI, relatore. Se è già fatto, non ho più nulla da dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pandolfi.

PANDOLFI. Giacchè l'articolo dovrà essere rimandato, pregherei la Commissione di voler esaminare il caso che io ho proposto ieri. L'onorevole Mocenni mi ha dato ragione; invece vedo dalle modificazioni proposte dalla Commissione a questo articolo, che essa ha seguito assolutamente l'avviso opposto; perchè questo emendamento non tiene alcun conto di tutti quelli che si trovano attualmente sotto le armi, e sono nella condizione favorevole per dover passare in seconda categoria.

Quindi, io prego la Commissione di volermi dare sul soggetto un parere preciso, ma non affermare una cosa, come ha fatto l'onorevole Mocenni ieri, e poi, nella modificazione dell'articolo, fare l'opposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MOCENNI, relatore. Io ho il dispiacere di non intendere quello che dice l'onorevole Pandolfi; dapprima egli dice che io gli ha dato ragione, e poscia ritiene che gli abbia dato torto; io non capisco queste sue dichiarazioni, e gli dirò che la Commissione ha esaminato il suo emendamento, ed è con sommo dispiacere che ha dichiarato di non poterlo accettare, anzi fu unanime nel pronunciarsi pel rigetto dell'aggiunta proposta secondo la quale si applicherebbe l'articolo anche a coloro che erano già nelle condizioni accennate; mentre l'articolo stesso non ha altro scopo, che quello di provvedere al mutato stato della famiglia, alle disgrazie sopravvenute in famiglia dopo che è stato fatto l'arruolamento.

Per esempio, io ho quasi timore che in questi casi si potrebbe applicare a circostanze affatto particolari e a casi singoli. Supponetemi, per esempio, un giovane il quale si trovasse già nel diritto di assegnazione alla terza categoria, che spontaneamente vi avesse rinunciato e si arruolasse oggi volontariamente. Domani non è più contento perchè il suo co-

lonello o il suo capitano lo puniscono con ragione; si irrita e reclama il suo diritto di esser congedato. Vede a quali conseguenze si andrebbe incontro? Per questi motivi la Commissione è dispiacente di non poter contentare l'onorevole Pandolfi.

PRESIDENTE. È stata fatta la proposta di sospendere la votazione di questo articolo e rimandarlo alla Commissione, perchè trovi modo di compilarlo in modo da soddisfare alle osservazioni ed agli emendamenti presentati da vari oratori. Questa proposta è stata accettata dall'onorevole ministro e dalla Commissione.

La metto ai voti.

(È approvata.)

Dunque l'articolo 96 è rimandato alla Commissione.

« Art. 97. L'esercizio del diritto derivante dagli articoli 95 e 96 della legge è sospeso per i militari in congedo illimitato quando la rispettiva classe sia chiamata sotto le armi sia per esercitazioni che per qualunque altra causa.

« Sono esclusi dall'ottenere il passaggio alla 3^a categoria, di cui all'articolo 96, i militari che risultino nelle circostanze definite dall'articolo 100. »

GRYMET. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRYMET. Parmi che non si possa venire alla discussione di questo articolo; esso si riporta all'articolo 96 che rimane sospeso, quindi mi sembra che dovrebbe esser sospeso del pari.

PRESIDENTE. È giusto; si sospenderà anche la discussione di questo articolo, fino a che non sarà approvato l'articolo 96 al quale si riferisce e sul quale la Camera ha sospesa ogni deliberazione.

« Art. 101. Il surrogato di fratello deve:

« 1° Essere cittadino dello Stato;

« 2° Aver compiuto il 18° anno d'età e non aver ancora concorso alla leva;

« 3° Provare di essere iscritto sulle liste di leva e quando per età non lo sia stato ancora, produrre l'atto autentico di nascita;

« 4° Non essere ammogliato nè vedovo con prole;

« 5° Presentare l'attestazione di buona condotta;

« 6° Non avere incorso in condanna a pena criminale o correzionale pronunciata dai tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o per vagabondaggio;

« 7° Essere idoneo al servizio militare.

« L'attestazione di buona condotta deve essere spedita dal sindaco del comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quelli dei vari comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1882

che hanno preceduto la surrogazione, e vidimata dal prefetto o dal sotto-prefetto del circondario. »

(È approvato.)

« Art. 103. Le surrogazioni di fratello posteriori all'arruolamento seguono normalmente presso il corpo in cui trovasi arruolato il surrogante. »

« Qualora il fratello surrogato non abbia l'attitudine speciale per quel corpo, il ministro della guerra può permettere la surrogazione in altro corpo, od anche in altra arma. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricotti.

RICOTTI. Richiamerei l'attenzione della Commissione sopra il secondo capoverso di questo articolo, dove si stabilisce che la surrogazione di fratello possa anche aver luogo in corpo diverso quando il surrogato non abbia l'attitudine per servire nel corpo in cui serviva il surrogante. Io ho nulla da osservare su questa concessione; solamente avrei qualche riserva a fare sul modo d'esercitarla. Io domando alla Commissione se non sarebbe meglio convertire in diritto del surrogato ciò che verrebbe concesso da questo articolo come facoltà al ministro, quanto dire che il giovane abbia diritto di surrogare il fratello anche in corpo od arma differente, quando naturalmente non abbia l'attitudine fisica per lo stesso corpo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MOCENNI, *relatore*. La Commissione, nel lasciare intatto il disegno di legge ministeriale, era partita dal concetto di non turbare nei singoli casi, o di turbare il meno possibile la massima esistente quando si trattava di un surrogato, e dal concetto di vedere se era possibile di surrogare nel medesimo corpo.

Ma la proposta dell'onorevole Ricotti, in linea di diritto, è giusta; egli vorrebbe assolutamente abolire la massima antica, che si doveva sempre surrogare nel corpo a cui apparteneva il surrogando.

RICOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricotti.

RICOTTI. Io non intendo punto di oppormi; accetto la proposta della Commissione, la quale concede la surrogazione anche in corpo diverso in cui è arruolato il fratello; solamente vorrei che invece di lasciarla facoltativa al ministro, fosse prescrittiva, come sono tutte le altre disposizioni di questa legge.

Com'è redatto questo capoverso, la massima della surrogazione nel corpo stesso sarebbe mantenuta, salvo il caso che il fratello surrogato non abbia l'attitudine speciale per quel corpo. Dunque, quando non l'ha, quest'attitudine, allora abbia di-

ritto di surrogare in un altro corpo; ma se ha quest'attitudine, si deve surrogare nella stessa arma, anzi nello stesso corpo.

PRESIDENTE. Dunque, l'onorevole Ricotti propone che invece di « permetterà, » si dica « disporrà. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Colaianni.

COLAIANNI. Io desidererei che quest'articolo si interpretasse in un certo senso, non dico più largo, ma, secondo me, più equo. Quando due fratelli si trovano iscritti nell'esercito, o sia che uno serva perchè estratto a sorte per obbligo di leva, e l'altro serva come volontario, o perchè tutti e due servano come volontari, io dico che, in questo caso, l'uno possa di diritto surrogare l'altro pel solo fatto che serve nell'esercito. In questo caso la scelta del servizio io la lascierei libera all'uno od all'altro dei due fratelli, purchè però si trovino tutti e due nelle condizioni previste dall'attuale legge, cioè di essere idonei al servizio militare, ecc. In questo senso io vorrei che s'interpretasse quest'articolo. Anzi, ove l'articolo non si voglia modificare per dare ad esso esplicitamente il senso che io desidero, mi auguro che, nell'applicarlo, tanto il ministro della guerra, quanto il direttore generale, dal quale dipende il servizio della leva, mi auguro, ripeto, che vogliano tenere presenti queste considerazioni, che si fanno oggi nella Camera nella discussione di quest'articolo.

PRESIDENTE. Dunque ella fa una raccomandazione?

COLAIANNI. Una raccomandazione al ministro della guerra di applicare l'articolo in questo senso.

PRESIDENTE. Domando dunque all'onorevole Commissione se accetti l'emendamento dell'onorevole Ricotti, vale a dire che, alla parola « permetterà, » si sostituisca la parola « disporrà. »

MOCENNI, *relatore*. La Commissione non ha difficoltà di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Ricotti. L'onorevole Colaianni ha chieste dichiarazioni alla Commissione ed al Ministero; per ciò che riguarda la Commissione, devo restringermi alle dichiarazioni già fatte in caso identico, quando avvertieri si è discussa una petizione, che era stata presentata alla Camera, cioè che la legge dice chiaramente quando e come si possano fare le surrogazioni; ma ogni altra interpretazione più lata potrebbe dare luogo ad inconvenienti, come nel caso di chi ha rinunciato a certi diritti che aveva acquisiti.

Ora, il fatto del rifiuto a questo diritto non può mettere nelle stesse condizioni in cui si era anteriormente alla rinuncia. Per questi motivi, in questo caso speciale, la Commissione non può emettere altro che un parere negativo; e per quanto le dichiarazioni che ci domanda l'onorevole Colaianni do-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1882

vessero avere un senso opposto, noi siamo costretti a insistere nella nostra negazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colaianni.

COLAIANNI. L'onorevole relatore mi ha voluto riacciare nella discussione dell'altro giorno; io non intendeva di rientrarci.

Non capisco come il volontario d'un anno rinunci a non so qual diritto. Il volontario d'un anno è un volontario *sui generis*. Come ho detto l'altro giorno, è un volontario forzato. Il volontario d'un anno deve prestare servizio nell'esercito, come vuole la legge sulla leva, solo ha la facoltà di prestarlo ad un'epoca determinata, invece di essere obbligato a seguire la sua classe di leva. Infatti gli altri coscritti cominciano dal prestar servizio all'età di 20 anni; mentre il volontario può arruolarsi all'età di 26 anni. Non so dunque perchè i volontari d'un anno si debbano escludere da ogni beneficio. In fin dei conti si possono benissimo ritenere le 1200 lire di deposito che ha fatte il volontario e nello stesso tempo ammettere in sua vece in servizio il suo fratello. Non capisco assolutamente le grandi difficoltà affacciate dalla Commissione ed insisto perchè sia quest'articolo interpretato come ho detto poco anzi.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro della guerra se accetti l'emendamento proposto dall'onorevole Ricotti.

MINISTRO DELLA GUERRA. Desidererei che la Commissione mi dicesse in qual modo ha formulato l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capo.

CAPO. Credo che si possano benissimo sopprimere le parole: *può permettere*, per sostituirvi la parola: *disporrà*.

RICOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

RICOTTI. Se la Commissione accetta, io direi di formulare l'articolo così: « Qualora il fratello surrogato non abbia l'attitudine speciale per quel corpo, il ministro della guerra determinerà in quale altro corpo od arma debba aver luogo la surrogazione. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

MOCENNI, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, ella accetta?

MINISTRO DELLA GUERRA. Accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Ricotti propone questo emendamento, accettato dal ministro e dalla Commissione:

« Qualora il fratello surrogato non abbia l'attitudine speciale per quel corpo, il ministro della

guerra determinerà in quale altro corpo od arma debba aver luogo la surrogazione. »

Metto ai voti questo emendamento.

(È approvato.)

Metto ora ai voti l'articolo 103 così emendato:

« Le surrogazioni di fratello posteriori all'arruolamento seguono normalmente presso il corpo in cui trovasi arruolato il surrogante.

« Qualora il fratello surrogato non abbia l'attitudine speciale per quel corpo, il ministro della guerra determinerà in quale altro corpo od arma debba aver luogo la surrogazione. »

(È approvato.)

« Art. 111. I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento in un corpo di truppa prima che abbia luogo l'estrazione a sorte della leva della propria classe e quando soddisfacciano alle seguenti condizioni:

« 1° Abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

« 2° Non siano ammogliati nè vedovi con prole;

« 3° Abbiano attitudine fisica a percorrere la ferma in servizio effettivo nel corpo in cui chiedono di essere arruolati;

« 4° Non abbiano incorso in condanna a pena criminale o correzionale pronunziata dai tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o per vagabondaggio;

« 5° Producano l'attestazione di buona condotta di cui all'articolo 101;

« 6° Facciano risultare del consenso avuto dal padre, od in mancanza di esso dalla madre, ovvero in mancanza di entrambi dal tutore autorizzato dal consiglio di famiglia;

« 7° Sappiano leggere e scrivere.

« I militari che domandino di essere ammessi nell'arma dei carabinieri reali non devono avere oltrepassata l'età di 26 anni, se appartenenti alla seconda o alla terza categoria, e l'età di anni 35 se provenienti dalla prima categoria.

« I giovani riformati alla leva possono essere ammessi all'arruolamento volontario purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma e qualora non oltrepassino il 26° anno di età, o il 32° se chiedono di arruolarsi nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena, ovvero come musicanti maniscalchi o vivandieri. »

L'onorevole Perrone ha facoltà di parlare.

PERRONE. Ho domandato di parlare per avere una semplice spiegazione sul n° 7 di quest'articolo: *sappiano leggere e scrivere*.

Non comprendo bene come si voglia richiedere dai volontari che sappiano leggere e scrivere, quando

ciò non è richiesto per coloro che sono estratti a sorte nella leva. Ci sono molti che sono entrati nell'esercito senza saper nè leggere, nè scrivere e sono poi diventati ottimi sott'ufficiali ed anche ottimi ufficiali.

Ciò che è necessario si è di esaminare bene le qualità morali dell'individuo; di non lasciar entrare nell'esercito persone che non meritino d'appartenervi e di essere anche più scrupolosi coi volontari che per quei di leva.

Ma l'obbligo fatto al volontario di saper leggere e scrivere, mentre questo arruolamento di volontari offre il vantaggio di fare a meno di altri estratti a sorte, ai quali forse spiacerebbe il servizio militare, mi pare che equivalga a tener lontano dall'esercito individui che volentieri si assoggettano a cotesto servizio.

Per queste ragioni, vorrei udire dalla Commissione i motivi per i quali s'impone l'obbligo del sapere leggere e scrivere per i volontari.

RICOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricotti.

RICOTTI. Io debbo fare una breve osservazione su quest'articolo e precisamente al n° 2 di esso.

Nella legge vigente è stabilito che il volontario debba aver compiuto il 17° anno di età, per arruolarsi nell'esercito. Con questo nuovo articolo di legge si porterebbe il minimo di questa età a 18 anni.

Vi sono delle ragioni per fare questa variazione, perchè veramente a 17 anni un giovane non è generalmente abbastanza sviluppato e forte per sopportare le fatiche del soldato. Tuttavia io voglio far presente alla Camera un inconveniente che creerà questo nuovo limite d'età, se sarà applicato anche ai volontari di un anno.

Nella maggior parte dei casi i giovani fanno l'anno di volontariato dopo aver compiuti gli studi liceali e prima di passare all'Università. Ora alcuni di essi, se non tutti, compiono il corso liceale dai 17 anni ai 18 anni, e colla legge attuale possono subito intraprendere l'anno di volontariato e, compiuto, proseguire gli studi all'Università. Se noi portiamo a 18 anni compiuti l'età richiesta per fare il volontariato, una gran parte di questi giovani dovrà cominciare il corso universitario per non perdere l'anno, e poi interromperlo per fare l'anno di servizio. Questo certamente è un inconveniente. Si potrebbe rimediare a questo inconveniente consacrando la massima generale dell'arruolamento volontario non prima dei 18 anni, ed ammettendo per eccezione l'arruolamento ai 17 anni per i vo-

lontari di un anno, purchè il giovane abbia le condizioni fisiche necessarie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MOCCENNI, relatore. Alla domanda dell'onorevole Perrone rispondo che in seno della Commissione non discutemmo nemmeno quanto all'obbligo per i volontari di saper leggere e scrivere, perchè oggi più che mai ci parve che per il volontario fosse necessaria questa condizione.

Rifletta la Camera che dalle statistiche che vengono pubblicate dal generale Torre risulta che attualmente gli iscritti che sanno leggere e scrivere sono nella proporzione del 48 per cento, mentre il 52 per cento sono analfabeti. Ora noi ci stiamo avviando ad una riduzione di ferma, quindi abbiamo da un altro lato la necessità che si abbia il maggior numero possibile di uomini fra i quali scegliere i quadri e i cosiddetti specialisti.

Ecco la ragione per la quale la Commissione ha creduto indispensabile che il volontario sappia leggere e scrivere.

In quanto all'altra condizione stabilita al n° 1 dell'età di 18 anni, la relazione esprime, mi pare abbastanza bene, le cause per le quali il Ministero la propone, e la Commissione la sostiene. Ha detto bene l'onorevole Ricotti: vi sono delle ragioni *pro* e *contra*. Alla Commissione è sembrato che le ragioni *pro* fossero di più, e avessero maggior valore delle contrarie.

È verissimo: si rende un po' più difficile l'arruolamento del volontario di un anno, ma dall'altro lato si permette alle famiglie che avviano uno dei loro figli alla carriera militare, di ritardare ancora di un poco per assicurarsi se esista tuttora, o si sia fatta più forte la vocazione al servizio militare. D'altronde bisogna considerare che l'Italia è geograficamente lunga e poco larga, quindi per diverse ragioni climatologiche e fisiche, non da per tutto i giovani si sviluppano in modo uguale. È quindi sembrato alla Commissione che l'età di 17 anni non sempre sia sufficiente per poter dichiarare robusto ed atto alle fatiche militari un giovane, ed ha voluto garantirsi maggiormente dal lato della salute del volontario.

Questi sono i motivi per cui la Commissione ha proposto l'età di 18 anni.

PRESIDENTE. Onorevole Ricotti, mantiene la sua proposta, o la ritira?

RICOTTI. Io non ho fatto nessuna proposta; anzi mi dispiace di averne fatta una all'articolo precedente. Io non faceva che una semplice osservazione, e diceva che portando l'età per l'arruolamento a 18 anni si farà un danno non indifferente all'istituzione

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1882

del volontariato di un anno, danno a cui si potrebbe riparare disponendo che l'arruolamento per i volontari ordinari si farà a 18 anni, ma che per eccezione possa farsi anche a 17 per i volontari d'un anno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO DELLA GUERRA. Se la Commissione lo consente, io convertirei in emendamento la osservazione fatta dall'onorevole Ricotti: di portare cioè l'arruolamento dei volontari d'un anno a 17 anni, purchè abbiano i requisiti fisici voluti.

Rispetto all'osservazione mossa dall'onorevole Perrone, rispondo che una buona parte, forse la maggior parte dei volontari, si arruolano per aspirare al grado di sergente o per passare nei carabinieri.

In questi casi è necessario che sappiano già leggere e scrivere, perchè questa è una guarentigia della buona riuscita del candidato. Quindi a me pare che questo sia un motivo da aggiungere a quelli esposti dall'onorevole relatore, per mantenere la disposizione che sappiano leggere e scrivere quelli che aspirano all'arruolamento volontario.

PERRONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Perrone ha facoltà di parlare.

PERRONE. Io non voglio insistere, ma credo che l'onorevole Ferrero abbia conosciuto più di me dei soldati i quali hanno imparato a leggere e scrivere quando erano sotto le armi. E quindi non capisco perchè non possa fare il volontario quegli che si trova nella condizione di non sapere nè leggere, nè scrivere.

FINZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Finzi ha facoltà di parlare.

FINZI. Io faccio una semplice osservazione. A me non sembra esatta la dizione del n° 4, inquantochè in esso si dice: « Non abbiano incorso in condanna a pena criminale o correzionale pronunziata dai tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, ecc. »

Pare a me che in questo modo possa andare confusa la pena criminale colla correzionale; certamente questo non è il significato che a quest'articolo vuol dare il ministro e la Commissione, nè quello che vorrà attribuirgli la Camera. Ma sarebbe necessario di fare una distinzione precisa e dire che « non abbiano incorso in condanna a pena criminale, ovvero a pena correzionale, pronunziata dai tribunali ordinari per furto, per truffa, ecc. »

CAPO. Domando di parlare.

FINZI. Bisogna fare una distinzione più spiccata

tra le pene criminali e le correzionali pronunziate dai tribunali ordinari, per non escludere moltissimi dei casi di penalità che sono contemplati nel Codice.

Taluno ammazza un altro, commette un omicidio; non è un furto, non è abuso di confidenza e non ricade nella cerchia delle pene correzionali, ma essendo colpito con pena criminale, rientra certamente nel concetto della legge.

CAPO. No, no.

FINZI. Non c'è chiarezza, non c'è esattezza di dizione.

CAPO. Io credo che questo 4° paragrafo debba rimanere così com'è per parecchie ragioni; la prima, perchè noi abbiamo già votato il paragrafo 6 dell'articolo 101, il quale si esprime perfettamente nello stesso modo. Vi è poi un'altra ragione. Io credo che l'onorevole Finzi supponga che uno non possa arruolarsi quando sia stato condannato a pena criminale per tutt'altro reato che per quello preveduto nella legge. Questo non mi pare esatto.

FINZI. Lei crede che un omicida sia preferibile a un ladro?

CAPO. Nella legge vecchia, all'articolo 111, era detto lo stesso.

FINZI. Tanto peggio. Vuol dire che è un errore assolutamente da correggersi.

CAPO. Non è stata cambiata la dizione. Nella legge vecchia, all'articolo 111, era detto perfettamente come è detto nell'articolo che discutiamo, ed io ho sempre domandato se i condannati a pene correzionali o a pene criminali per reati diversi da quelli considerati tassativamente nella legge fossero esclusi dal prendere l'arruolamento, e mi si è risposto sempre di no, cioè che uno che non sia condannato a pene correzionali o criminali tassativamente per questi reati possa benissimo andarsi ad arruolare.

FINZI. Per me sarebbe qualche cosa di mostruoso.

CAPO. Sventuratamente la legge è così; era così, e tale e quale rimane oggi.

Si è voluto impedire che nell'esercito entrassero coloro i quali avessero avuto condanna per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o per vagabondaggio...

RIGHI. E la grassazione?

CAPO. Ma la grassazione è compresa nel furto. E non solo è compresa nel furto, ma spesso potrebbe anche essere compresa nell'associazione di malfattori. Facendo diversamente, dovremmo venire ad una numerazione tassativa di tutti i reati; perchè, con qual ragione voi potreste escludere dall'arruo-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1882

lamento volontario colui che fosse stato condannato anche a pena correzionale per semplice furto?

RIGHI. E i reati contro il pudore?

PRESIDENTE. Onorevole Righi, non interrompa.

CAPO. Sulla interruzione dell'onorevole Righi, dirò che l'ho fatta nella Commissione questa questione, perchè mi sembrava enorme, per esempio, che si potesse escludere dal pigliar parte all'arruolamento uno che fosse stato condannato per attentato al pudore; perchè l'attentato al pudore incomincia da un punto massimo, e arriva ad un punto minimo, che sarebbe ridicolo che io lo enunciassi semplicemente alla Camera. Eppure, nell'attentato al buon costume è compreso tanto il limite massimo, quanto il minimo. Ora se vogliamo riformare la legge, facendo la enumerazione dei reati che privano del diritto di potersi arruolare, facciamola pure; ma se vogliamo attenerci alla vecchia legge, ed anche un po' alle disposizioni che poco fa ha votato la Camera, io credo che questo paragrafo non possa ammettere nessuna modificazione.

Una voce a sinistra. Il paragrafo sta bene; è la interpretazione che è storta.

PRESIDENTE. Dunque si sono presentati due emendamenti; l'uno della Commissione e l'altro dell'onorevole Finzi.

Quello della Commissione è concepito così:

« I volontari di un anno ed i giovani ammessi nelle scuole militari, possono arruolarsi compiuto il 17° anno di età. »

Quello dell'onorevole Finzi è proposto al comma 4°: « Non abbiano incorso in condanna a pena correzionale, ovvero a pena criminale, pronunziata da tribunali ordinari, ecc. »

Domando alla Commissione se accetti l'emendamento dell'onorevole Finzi.

FINZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Finzi.

FINZI. Io vorrei spiegarmi un poco prima che la Commissione si pronunciasse, e vorrei anche rispondere all'onorevole Capo.

Chi mai in vita sua non ha fatto distinzione tra crimini, ed atti che incorrono in una semplice pena correzionale? Io credo che tutti noi abbiamo un criterio conforme quando vogliamo distinguere un caso di un'azione gravissima che importi il concetto di crimine, ed un caso di un'azione come è quella che si comprende ordinariamente sotto la sanzione delle pene correzionali. Qui invece la dizione adottata nel disegno di legge, che si dice tradizionale, il che a me poco importa, non corrisponde certo al concetto ordinario che ci dobbiamo formare di tutti questi gradi di esclusione per entrare nel servizio

militare come volontario. Sia pure, dico, tradizionale questa dizione, ma alla fin fine riuscirebbe a questa soluzione: tutte le pene inflitte criminalmente sarebbero circoscritte ai casi speciali per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato ai buoni costumi, per associazione di malfattori, e per vagabondaggio; i quali ricadono tutti sotto la sanzione delle pene correzionali. (No! no!)

Non ricadano sotto la sanzione di pene correzionali?

SAMARELLI. Criminali.

FINZI... e criminali: anche criminali, se vi piace; ma vengono giudicati dal tribunale correzionale. Questo secondo la legge. Certamente che in alcuni di questi casi la conoscenza è assunta dal tribunale militare. Ora, se noi non stabiliremo con una netta dicitura, la distinzione che vogliamo fare; vale a dire che tutti i crimini escludano dal diritto d'entrare come volontari nell'esercito, se non faremo questa distinzione si potrà credere che le condanne per crimini, meno che per i reati compresi nel paragrafo, sieno considerati più lievi di quelle per delitti.

Quanto a me confesso che troverei enorme che un volontario venisse escluso per mancanze, per violazione di grado inferiore; mentre non fosse escluso per mancanze e violazioni maggiori. Senza di questa determinazione la interpretazione non potrebbe essere altrimenti che questa; e mi pare che l'onorevole Capo mi dia ragione nel dire che precisamente l'intelligenza della legge dovrebbe portare a questo.

CAPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. La volta di parlare spetta all'onorevole Samarelli.

SAMARELLI. Desidererei fosse spiegato bene il concetto della legge su questo proposito. E domanderei dapprima: il ministro che ha riprodotto nell'articolo 111 di questo progetto di legge il n° 4 della legge vigente, ha inteso forse distinguere i reati cosiddetti *infamanti* dai reati che non sono considerati tali?

Come è formulato quel numero dell'articolo, farebbe credere che l'accennata distinzione si avesse in mente di fare; perocchè si dice che non possono arruolarsi volontari coloro che fossero stati « condannati a pena criminale o correzionale per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o per vagabondaggio. » Non separandosi distintamente la condanna criminale dalla correzionale, parrebbe che il legislatore abbia mirato all'indole dei reati da esso specificati, non alla diversa natura della condanna.

Non pertanto, se la Camera credesse dare a que-

sta disposizione di legge un significato del tutto opposto, seguendo le medesime norme di esclusione dalla milizia, stabilite nei primi articoli della legge di reclutamento dell'esercito, in questo caso dovrebbe adottare la proposta dell'onorevole Finzi, e formulare l'articolo 111, n° 4, in maniera che risulti chiaro il concetto di volere escludere dall'arruolamento volontario tutti coloro che abbiano subito una condanna a pena criminale, e quelli condannati a pena correzionale per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o per vagabondaggio.

Io quindi proporrei la seguente formula al detto n° 4 dell'articolo 111:

« Possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento coloro che non abbiano incorso in condanna a pena criminale per qualunque reato, od in condanna a pena correzionale pronunciata dai tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o per vagabondaggio. »

Se poi dovesse prevalere l'altro concetto, di distinguere, cioè le condanne a pena per reati infamanti, o per reati non infamanti, in questo caso lo articolo dovrebbe rimanere così come fu compilato; ed avrebbe per me il significato di escludere dallo arruolamento volontario sol quelli che fossero stati condannati per reati infamanti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capo.

CAPO. Io forse non avrò avuto la fortuna di farmi intendere dall'onorevole Finzi. Non ho mai sostenuto che i condannati a pena criminale vengano ammessi a pigliare l'arruolamento nell'esercito; tanto più quando l'articolo terzo della legge sul reclutamento prevede tutti i casi per i quali nessuno può entrare nell'esercito quando sia stato condannato a pene criminali, e per qualunque specie di reato. Di maniera che la massima è questa. L'articolo 3 dice: « Sono esclusi dal servizio militare, e non possono far parte dell'esercito, i condannati alla pena dei lavori forzati per l'applicazione del Codice penale comune, » e non fa distinzione dei reati; « alla pena dell'ergastolo o a quella delle case di forza per un tempo non maggiore di 10 anni, per applicazione del Codice penale toscano. » E poi dice: « I condannati alla pena della reclusione come colpevoli di reati definiti dal libro secondo del Codice penale comune, titolo primo, capo primo, secondo e terzo del titolo settimo, articoli 421, 424 e 425. » E così sempre; di maniera che quello che c'è nei paragrafi 6° e 4° dei due articoli 104 e 111 è un di più.

Ora, essendo un di più, non deve preoccupare la

Camera la dizione, la quale credo poi sia giusta, perchè il di più è proprio questo, cioè, che le pene correzionali sono escluse, a mente dell'articolo 3 della legge. Ma anche le pene correzionali, per quei tali reati che vi dissi, escludono dal volontariato; di maniera che io credo che dopo queste spiegazioni non si vorrà insistere in una modificazione, la quale francamente non potremmo accettare, specialmente sotto la forma con la quale la presenta l'onorevole Finzi. Ma una volta che ho dato spiegazione che, cioè, l'articolo 3 della legge comprende assolutamente tutte le pene correzionali ed esclude dall'esercito coloro i quali fossero condannati per pene correzionali, io spero che non si voglia insistere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Finzi.

FINZI. Secondo l'onorevole Capo noi dovremmo sempre tenere a mente l'esclusione generale di coloro i quali sono stati colpiti da pene criminali. Ebbene, io accetto questa sua modificazione. Ma allora perchè si parla di *condanne criminali* in questo alinea 4? Tale indicazione potrebbe far sorgere il dubbio che per i volontari di un anno si derogasse alla disposizione generale. Ebbene, si escludano le parole: « non appena incorsa una condanna a pena criminale, » e si dica invece che: « uno incorso in una pena correzionale pronunciata dal tribunale ordinario, ecc. » In questo modo mi pare che la dizione riuscirebbe più corretta.

In quanto alla distinzione fatta dall'onorevole Samarelli...

SAMARELLI. Io sono dello stesso suo avviso, ma dico che la formola dell'articolo deve essere mutata.

FINZI... non ammetto che ella sia stato esatto nella distinzione tra le pene infamanti e quelle non infamanti, perchè, fra le pene iscritte qui, ve ne sono appunto di quelle che sono infamanti. Siamo d'accordo che la formola possa essere modificata od in espressione negativa od in espressione positiva.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MOCENNI, *relatore*. Il relatore ha due cose da dire. Anzitutto, siccome sul paragrafo 4 non vi era nessuna variazione da fare, noi l'avevamo lasciato correre come è scritto attualmente. E tanto più mi pare che non abbiamo fatto nessun male, perchè, dopo la spiegazione che ha dato l'onorevole Capo, di questo comma e dell'articolo 3 della legge, non vi può più essere alcun dubbio.

In quanto al rassicurare l'onorevole Finzi sul fatto...

(*Interruzione a bassa voce dell'onorevole Finzi.*)

PRESIDENTE. Non interrompa.

MOCENNI, *relatore*. Ma ho ricordato che c'è un ar-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1882

articolo 3, il quale chiarisce anche questo paragrafo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, continui il suo discorso, e non badi alle interruzioni.

MOCENNI, relatore. Del resto, io desidero rassicurare l'onorevole mio amico Finzi coll'osservargli che all'articolo in questione è prescritta l'attestazione di buona condotta. Ora, se per entrare nell'esercito il giovane dovrà produrre l'attestazione di buona condotta, mi sento rassicurato, credendo che non sarà mai rilasciata a chi avrà commesso un delitto. In conseguenza, mi limito a fare semplicemente plauso alla dizione più corretta che è stata votata.

PRESIDENTE. La Commissione accetta la formula proposta dall'onorevole Finzi?

CAPO. (Della Giunta) Non l'accetta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Samarelli.

SAMARELLI. Ho già dichiarato d'accettare la dizione del n° 4 dell'articolo 111, proposta dalla Commissione, associandomi però all'avviso dell'onorevole Finzi, di escludere in genere dall'arruolamento volontario coloro che siano stati condannati per reati criminali.

Ma è utile che questo concetto sia espresso in modo da non dare luogo a dubbi e da escludere una diversa interpretazione. Se perciò al n° 4 dell'articolo 111 si dicesse: « possono arruolarsi volontari coloro i quali non abbiano incorso in condanna o pena criminale per qualunque reato, od in pena correzionale pronunciata dai tribunali ordinari per furto, per truffa » (il resto come segue) la cosa sarebbe chiarita perfettamente.

Voci. Ma è votata.

SAMARELLI. Non importa che avanti all'articolo 101, n° 6, il quale si è già votato, si legga un diverso dettato. La formola più precisa e più chiara in questo successivo articolo 111 varrà a spiegare il senso di quello prima.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capo.

CAPO. (Della Giunta) Spero che i miei colleghi della Commissione saranno del mio avviso. Vorrei pregare la Commissione di non accettare alcuna modificazione.

La modificazione proposta dall'onorevole Samarelli ci metterebbe sopra un'altra via. Egli parla di condanne criminali per qualunque reato; ma io credo che, nell'articolo 3, i reati politici non siano stati mai compresi. Stiamo a vedere che ora bisognerà comprenderli ammettendo le parole: « per qualunque reato! » Mi si fa sapere, fra le altre cose, che questa disposizione, la quale ha durato per tanti anni, non ha prodotto mai alcun inconveniente.

Essa sarà forse un pleonasmo; ma abbiamo nelle leggi tanti barbarismi che vi potrà essere anche un pleonasmo! (*Si ride*)

Dunque, andiamo avanti. Aggiungerò che dovremo modificare per un *ovvero* o per un *o* anche quello che abbiamo già votato, perchè al paragrafo 6 dell'articolo 101 abbiamo votato la medesima dizione; infatti in esso è detto:

« Non abbiano incorso in condanna a pena criminale o correzionale pronunciata dai tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o per vagabondaggio. »

Ora, dopo votato questo, e sicuri che l'articolo 3 della legge lascia in pace tutte le coscienze per la questione delle pene correzionali, ammesso anche che sia un pleonasmo, io pregherei la Camera di lasciarlo stare e andare avanti.

PRESIDENTE. Onorevole Finzi, mantiene ella o ritira il suo emendamento?

FINZI. Io mantengo il mio emendamento, o, per meglio dire, accetto quello proposto dalla Commissione sotto gli auspicii dell'onorevole Corvetto. Fu l'onorevole Corvetto che me lo fece leggere.

CORVETTO. (Della Commissione) Come individuo.

FINZI. Il pleonasmo raccomandato dall'onorevole Capo è una limitazione. È verissimo, ed ha ragione quindi di dire che lo stesso errore, senza che sia stato rilevato, è incorso nel paragrafo 6 dell'articolo 101. Ma chi c'impedisce di correggere anche quella dizione? Io non so davvero che difficoltà vi si opponga. Le cose sono andate bene sino ad ora; si è sempre interpretata la legge secondo il suo spirito; ma ora che facciamo una legge nuova dobbiamo associare ai barbarismi anche questi viluppi di dizione? Io non lo credo; anzi mi pare che questo sia un punto che non debba punto essere discusso.

Dopo questo, non dico altro. Deciderà la Camera. Io non so, trattandosi di dare una intelligibilità chiara e netta a questo paragrafo, come si possa dire: giacchè l'intelligenza di questo punto è stata sempre buia, è meglio che continui a restar tale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io credo che sia sempre pericoloso mutare, specialmente se si fa improvvisamente, le parole di una legge così grave, com'è quella che discutiamo.

Noi abbiamo nella legge vigente sul reclutamento dell'esercito una disposizione chiara, riguardo all'esclusione per motivi penali. Ora che cosa discutiamo? Noi discutiamo sulla portata di una dispo-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1882

sizione di legge che abbiamo già votato senza modificarla e che si vorrebbe modificare adesso, la quale è identica a quella che si trova nella legge che è in vigore da più anni.

Ora io mi chiedo subito : questa redazione ha dato luogo a qualche inconveniente? Vi sono stati dei dubbi? Vi sono stati dei reclami? C'è stata qualche applicazione viziosa?

FINZI. Si può negare ed affermare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Si può negare e affermare? Ma qui c'è l'onorevole Ricotti; vi sono molti che hanno preso parte all'amministrazione... (*Interruzione a bassa voce dell'onorevole Finzi*) Ma scusi, a me non risulta che sia avvenuto il minimo inconveniente, e temo molto che, se si modifica la dizione attuale, qualche inconveniente potrebbe sorgere. Ad ogni modo bisognerebbe studiarla una nuova dizione, poichè tutti dobbiamo ritenere che non c'è variazione nella legge vigente, la quale fu applicata per molti anni di seguito senza il minimo inconveniente. Ma perchè perdere il nostro tempo per un miglioramento ipotetico, il quale, anche se non ipotetico, merita sempre di essere studiato?

Io prego quindi la Camera di voler votare il numero 4 dell'articolo 111 senza introdurre alcuna variazione...

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO... perchè mi pare che non vi sia il minimo pericolo, il minimo dubbio per la sua applicazione.

PRESIDENTE. Dunque rileggo l'emendamento dell'onorevole Finzi, non accettato nè dal Ministero, nè dalla Commissione.

L'onorevole Finzi propone che l'alinea 4 sia concepito così:

« Non abbiano incorso in condanna a pene criminali, ovvero a pene correzionali pronunziata dai tribunali ordinari. »

Chi approva quest'emendamento è pregato di alzarsi.

(L'emendamento dell'onorevole Finzi non è approvato.)

FINZI. La controprova.

PRESIDENTE. Ho dichiarato che non è approvato.

FINZI. Ha dichiarato niente.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Bisognava chiederla prima.

PRESIDENTE. Un altro emendamento è proposto dalla Commissione d'accordo col ministro; vale a dire di aggiungere alla fine di questo articolo le seguenti parole:

« I volontari di un anno e i giovani ammessi nelle scuole militari, possono arruolarsi compiuto il 17° anno di età. »

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Rileggo l'articolo intero:

« Art. 111. I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento in un corpo di truppa prima che abbia luogo l'estrazione a sorte della leva della propria classe e quando soddisfacciano alle seguenti condizioni:

« 1° Abbiamo compiuto il diciottesimo anno di età;

« 2° Non siano ammogliati nè vedovi con prole;

« 3° Abbiamo attitudine fisica a percorrere la ferma in servizio effettivo nel corpo in cui chiedono di essere arruolati;

« 4° Non abbiano incorso in condanna a pena criminale o correzionale pronunziata dai tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o per vagabondaggio;

« 5° Producano l'attestazione di buona condotta di cui all'articolo 101;

« 6° Facciano risultare del consenso avuto dal padre, od in mancanza di esso dalla madre, ovvero in mancanza di entrambi dal tutore autorizzato dal consiglio di famiglia;

« 7° Sappiano leggere e scrivere.

« I militari che domandino di essere ammessi nell'arma dei carabinieri reali non devono aver oltrepassata l'età di 26 anni, se appartenenti alla 2^a o alla 3^a categoria e l'età di anni 35 se provenienti dalla 1^a categoria.

« I giovani riformati alla leva possono essere ammessi all'arruolamento volontario purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma e qualora non oltrepassino il 26° anno di età, o il 32° se chiedono di arruolarsi nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena, ovvero come musicanti, maniscalchi o vivandieri.

« I giovani ammessi negli istituti militari possono essere arruolati, compiuto il 17° anno di età. »

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.
(È approvato.)

« Art. 115. In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa ed alla condizione soltanto di cui al n° 1 dell'articolo 111. Potranno anche essere ammessi a prestar servizio nelle suindicate condizioni nei corpi dell'esercito permanente i militari di 2^a e quelli di 3^a categoria appartenenti a classi tuttora in congedo illimitato. »

(È approvato.)

« Art. 116. Oltre l'arruolamento volontario, di cui nei precedenti articoli, è ammesso uno speciale

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1882

arruolamento per la ferma temporanea coll'obbligo di un solo anno di permanenza sotto le armi.

« Siffatto arruolamento può essere contratto nei vari corpi delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e nelle compagnie di sanità.

« Per essere ammesso a questo arruolamento speciale il giovane deve soddisfare alle condizioni espresse nei numeri 1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 111 ed inoltre:

« 1° Comprovare di avere frequentato con buon esito i tiri a segno nazionali, se il giovane risiede in un mandamento ove i tiri suddetti siano aperti da due anni.

« 2° Dimostrare con appositi esami, disposti dal ministro della guerra, di avere fatto con successo gli studi completi delle scuole elementari superiori.

« 3° Pagare alla Cassa militare la somma che sarà ogni anno determinata con decreto reale. Tale somma non potrà sorpassare lire 2000 per i volontari che prenderanno servizio nell'arma di cavalleria e lire 1500 per gli altri. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mocenni.

MOCENNI, *relatore*. In seguito all'approvazione fatta dalla Camera dell'emendamento dell'onorevole Ricotti all'articolo 111, si rende indispensabile d'introdurre alcune modificazioni anche a questo articolo affine di coordinarlo col precedente. Quindi mi onoro di rimettere all'onorevole presidente questo emendamento:

« Per essere ammesso a questo speciale arruolamento, il giovane deve aver compiuto il 17° anno di età e soddisfare alle condizioni espresse nei numeri 2, 3, 4, 5, 6 dell'articolo 111 ed inoltre..

Poi bisogna seguitare come nell'articolo:

« Comprovare, ecc. »

PRESIDENTE. Onorevole relatore, questo sarebbe un emendamento al comma 3°, n'è vero?

CAPO. (*Della Giunta*) Sì signore.

MOCENNI, *relatore*. Precisamente.

PERRONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Perrone ha facoltà di parlare.

PERRONE. Io vorrei domandare semplicemente una spiegazione, cioè che cosa s'intenda per « frequentare con buon esito i tiri nazionali. » Che cosa vuol dire « buon esito? »

RICOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Ricotti ha facoltà di parlare.

RICOTTI. Io aveva fatto un'osservazione nella discussione generale appunto sopra questa introduzione, che si fa in diversi articoli, di questa condizione, d'aver frequentato con buon esito i tiri nazionali, o le scuole complementari.

Queste due istituzioni, legalmente, non esistono: a me pare sia prematuro d'introdurre in questa legge delle disposizioni fondate sopra istituzioni che non hanno ancora alcun valore legale. E domando quindi alla Commissione se persista nel mantenere questa disposizione, o se non creda meglio rimandarla alla legge speciale sui tiri nazionali, in cui si potrebbero benissimo stabilire alcuni titoli di favore per quelli che li frequentano.

MARCORA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Marcora ha facoltà di parlare.

MARCORA. Non credo, come vorrebbe l'onorevole Ricotti, che si debbano eliminare dal testo dell'articolo in esame le disposizioni che riflettono l'ammissione al volontariato di coloro che hanno frequentato i tiri a segno e superato gli esami della scuola elementare superiore. Ma son lieto che l'onorevole Ricotti abbia richiamato l'attenzione della Camera sulla questione, perchè a me parrebbe utile di sapere se le disposizioni stesse siano state il frutto di accordi fra il ministro della guerra e quello della pubblica istruzione, che abbiamo il piacere di vedere al banco dei ministri; se siano un'anticipazione delle maggiori riforme promesse col disegno di legge per l'istituzione della scuola complementare popolare presentato dall'onorevole Baccelli, o se invece siavi a temere che di tali riforme la Camera ed il paese abbiano a perdere ogni speranza.

Sarò grato all'onorevole ministro della pubblica istruzione se vorrà darmi qualche schiarimento in proposito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

BACCELLI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Giacchè l'onorevole Marcora ha creduto di volgere a me la parola intorno al disegno di legge sull'istituzione di una scuola complementare e mi ha domandato alcuni schiarimenti, io sono lieto di poterli dare alla Camera ed a lui.

Il disegno di legge sulla scuola complementare è stato presentato d'accordo fra il ministro della guerra e quello della pubblica istruzione. Sono già trascorsi tre mesi che questo progetto è uscito dagli uffici; ma la Commissione non ha potuto adunarsi per varie ragioni, alcune delle quali riconosco anche io legittime, come, per esempio, quella dell'onorevolissimo presidente della Commissione stessa al quale mi duole di ricordare un grave lutto domestico. Tuttavia si fecero degli sforzi perchè questa Commissione si adunasse, ma questi sforzi fino ad oggi rimasero infruttuosi. Nel presentare il disegno di legge, io aveva il convincimento profondo

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1882

che la Camera lo avrebbe sostenuto col suo voto, imperocchè l'educazione nazionale trovava un modo pratico ed efficace nel quale poteva incarnarsi: e questa era appunto la *ginnastica militare generalizzata*.

Noi avevamo due grandi necessità in vista, quella di preparare il corpo elettorale per l'allargamento del suffragio, e quella di preparare valorosi soldati pel nostro esercito.

È dunque certo che la *scuola complementare* avrebbe potuto far parte di questi provvedimenti militari. Anzi, se mi è permessa la frase, avrebbe potuto considerarsi come la base di tutti. Imperciocchè il soldato oggi non può più considerarsi come un individuo che fa parte di una casta, ma ritenersi come il cittadino che prende le armi per difesa della patria, e vi è chiamato per legge quando glielo consentano l'età, la robustezza e tante altre condizioni, delle quali ora sarebbe lungo il ragionare.

È dunque a tutti evidente che nelle scuole debba farsi la doppia preparazione del cittadino elettore e del cittadino soldato. Nè mi atterrisce l'idea che sarebbero potute sorgere gravi difficoltà: io ho avuto piena fiducia nel senno del Parlamento; sentiva che mi avrebbe aiutato a superarle perchè avrebbe fatto suo il mio convincimento profondo, che questa legge sia veramente una di quelle che sono chiamate ad esercitare in avvenire un'influenza felice per la grandezza della patria e la sicurezza delle istituzioni. E vi è anche di più: voi, o signori, sarete, di qui a non molto, chiamati a risolvere la grave questione della riduzione della ferma.

È questo un argomento che darà luogo a vive discussioni. Validi sono i sostenitori di questa riduzione, e validi pure i sostenitori dell'opposta sentenza. Ma quando i nostri giovani entreranno nell'esercito a venti anni, previa una preparazione triennale di ginnastica militare generalizzata, e nell'ultimo anno di questa, esercitati ai tiri nazionali, voi potrete risolvere l'ardua questione con sicura coscienza. Verrebbero sotto le vostre bandiere soldati già fatti; ed in qualunque circostanza avreste nella nazione 800 mila soldati prima che venissero sotto le bandiere nazionali. E neanche mi scorava il pensiero della spesa; imperciocchè, a conti fatti, si poteva asserire che, se 80 mila uomini di prima categoria, ai quali venga ridotto un anno di ferma, possono darvi suppergiù un'economia di 40 milioni all'anno (e la scuola complementare preparatoria, vi costa circa 10 milioni) avreste potuto regalare al ministro della guerra la differenza, ossia una somma di circa 30 milioni per rinforzare le patrie difese. Quindi, anche dal punto di vista economico, la

scuola complementare è chiamata a darvi preziosi soccorsi.

Nè in questo momento posso dilungarmi di più, ma certo ringrazio l'onorevole Marcora di aver sollevato questa questione, e per conto mio faccio preghiera vivissima perchè la Commissione, che pure è composta di sette commissari favorevoli su nove, voglia accelerare i suoi lavori; e sarei ben felice di vedere, dopo i provvedimenti militari, discutersi la legge delle scuole complementari, delle quali ho avuto l'onore di presentare il disegno.

SPANTIGATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spantigati.

SPANTIGATI. Presidente della Commissione a cui fu affidato l'esame del disegno di legge sulla istruzione popolare, mi sento in debito di porgere alla Camera alcuni schiarimenti intorno ai suoi lavori.

Fui io negli uffici fautore vivo, non potrei dire dei particolari o di tutti i particolari tecnici, ma dei principii fondamentali, ai quali la proposta di legge si informa; e furono nello stesso senso fautori della legge altri membri della Commissione.

Però, nel suo primo riunirsi, la Giunta pigliando ad esame la proposta di legge, vi ha trovato inclusi molti gravi e profondi problemi di ordine sociale e di ordine finanziario. La Commissione ha dovuto perciò domandare al ministro della pubblica istruzione dati statistici, e documenti; e devo pur constatare che vi fu qualche ritardo nella trasmissione di questi dati e di questi documenti.

Ma i commissari nelle loro prime conferenze, pur notando la necessità di consacrare accurato esame al disegno di legge, si preoccuparono subito del legame che esso poteva avere con la legge che stiamo oggi discutendo sul reclutamento dell'esercito, principalmente per ciò che riguarda l'istituzione dei tiri a segno nazionali, e l'obbligazione che si vorrebbe fare agli allievi delle nostre scuole di frequentarli.

Però la Giunta era consapevole che già un'altra Commissione aveva studiato questo tema e stava per presentare, siccome ha presentato, una relazione intorno ad esso alla Camera; la relazione che sta già all'ordine del giorno della Camera. Eppertanto la Giunta vostra, nel sentirsi in dovere di dare al disegno di legge presentato dal Ministero della pubblica istruzione tutta la larghezza di esame che merita, pur si consolava degli inconvenienti del ritardo suo, riflettendo come, nella legge relativa alla istituzione dei tiri a segno nazionali, potessero trovare luogo quei provvedimenti con i quali l'onorevole ministro della pubblica istruzione avvisa di

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1882

collegare gli ordinamenti della istruzione popolare alla grande istituzione dell'esercito nazionale.

Dico queste cose perchè la Camera sappia che la Commissione non ha punto dimenticato di considerare la proposta dell'onorevole ministro della istruzione pubblica in questo riguardo in cui i suoi divisamenti potevano presentare maggior carattere d'urgenza: nel riguardo cioè dei rapporti che la legislazione sulla istruzione popolare possa avere colla legge sul reclutamento dell'esercito.

Chiarite le ragioni per le quali la Giunta, della quale mi onoro di essere presidente, non ha potuto spingere più rapidamente i suoi studi, mi si permetta ora la speranza che i documenti trasmessi dal ministro consentiranno alla Giunta di dare il più sollecito studio ed esame alla grave importante e delicata questione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Riprendo volentieri a parlare per ringraziare vivamente l'onorevole Spantigati. La sua nomina a presidente della Commissione, è già una guarentigia per la legge.

Egli manifestò qui gli intendimenti suoi, ed ha accennato come di quella legge accetti i principii fondamentali che l'animano.

Evidentemente non c'è legge la quale non debba esser discussa, ed anche, occorrendo, modificata.

In quanto ai tiri a segno nazionali, non solo ho parlato di questi, quando mi occupavo della presentazione del mio disegno di legge, ma ne ho parlato pure più volte con l'onorevole Baratieri che duolmi non veder ora presente alla Camera...

Voci. È stato promosso.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA... che sono lieto di non vedere oggi alla Camera per la sua promozione, ma che mi auguro torni presto. L'onorevole Baratieri ben sa che i tiri a segno nazionali, come vengono proposti in quel disegno di legge, non sono che scuole facoltative: mentre per renderle proficue occorrerebbe che fosse sancito il principio dell'obbligo a tutti i nostri giovani, nel terzo anno della scuola complementare, come avrei divisato. Io so che, da Aristotile ad Hegel, le leggi si fanno per tutti e non per pochi. Che se noi fermamente vogliamo che la nostra nazione diventi davvero poderosa in guerra dobbiamo cominciare a preparare l'esercito nelle scuole.

È nelle scuole, si ripete da tutti, che s'impara a morire, occorrendo, per la patria, per vincere sui campi di battaglia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MOCENNI, relatore. In risposta alla domanda cor-

tese che mi ha fatto l'onorevole Perrone, per sapere che cosa avrebbe significato *con buon esito*, io dovrei rispondere che avrebbe significato « di aver vinto la prova » la quale sarebbe poi stata specificata di più nella legge che sarà votata sopra la istituzione del tiro a segno. Ma siccome la Commissione si preoccupa dal canto suo dell'opportunità delle osservazioni dell'onorevole Ricotti, vale a dire della pregiudiziale; che cioè non sia forse opportuno inserire fin da oggi il comma n° 1, non essendo ancora approvata la legge sopra i tiri a segno, così essa Commissione propone sia soppresso il comma: « comprovare di aver frequentato i tiri a segno. »

Ma noi dobbiamo però aggiungere che teniamo assai che il principio della istituzione di questi tiri a segno sia conservato.

L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, nel suo primo discorso, ha fatto cenno della speranza grandissima che egli nutre di essere appoggiato nel suo accordo col ministro della guerra; ed a me piace di dire che, quanti siamo qui, lo appoggeremo e daremo tutto il concorso dell'opera nostra ai due ministri perchè riescano in questo utilissimo scopo; e noi della Giunta saremo i primi a far sì che l'esercito non sia soltanto rafforzato, ma che ogni giorno aumenti ancora la sua istruzione.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo:

« Art. 116. Oltre l'arruolamento volontario, di cui nei precedenti articoli, è ammesso uno speciale arruolamento per la ferma temporanea coll'obbligo di un solo anno di permanenza sotto le armi.

« Siffatto arruolamento può essere contratto nei vari corpi delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e nelle compagnie di sanità.

« Per essere ammesso a questo arruolamento speciale il giovane deve aver compiuto il 17° anno di età e soddisfare alle condizioni espresse nei numeri 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 111 ed inoltre:

« 1° Dimostrare con appositi esami, disposti dal ministro della guerra, di avere fatto con successo gli studi completi delle scuole elementari superiori;

« 2° Pagare alla Cassa militare la somma che sarà ogni anno determinata con decreto reale. Tale somma non potrà sorpassare lire 2000 per i volontari che prenderanno servizio nell'arma di cavalleria e lire 1500 per gli altri. »

MOCENNI, relatore. Onorevole presidente, si dovrebbe aggiungere al secondo comma, dove si parla della cavalleria, artiglieria, genio e compagnie di sanità, anche le compagnie di sussistenza, essendo state votate colla legge nel nuovo ordinamento dell'esercito, qualora il ministro non abbia difficoltà ad accettare questo emendamento.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1882

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Sicuro « compagnie di sanità e di sussistenza. » Va benissimo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo testè letto coll'aggiunta proposta e colla soppressione del n° 1. (È approvato.)

« Art. 120. Gli studenti delle Università o degli istituti assimilati, i quali pel numero estratto a sorte siano arruolati nella 1^a categoria, possono ottenere dal ministro della guerra che in tempo di pace sia ritardata la loro chiamata sotto le armi fino al 26° anno di età.

« Cessa per essi l'ottenuto beneficio compiuta che abbiano questa età od anche prima se abbiano conseguita la laurea, ovvero non continuino gli studi intrapresi; epperò sono obbligati ad imprendere il servizio militare con gli uomini di 1^a categoria della prima classe che sarà chiamata sotto le armi.

« Gli iscritti residenti in un mandamento...

MOCCENNI, relatore. Scusi, questo comma, per la stessa ragione per la quale fu tolto il comma nel paragrafo precedente, deve sopprimersi pur qui.

PRESIDENTE. Sta bene.

RICOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI. Questo articolo non può passare senza una mia spiegazione, perchè vi è un cambiamento grossissimo tra l'antica e la nuova dizione di esso. E difatti l'onorevole relatore ne parla lungamente nella sua relazione. La Camera deve sapere che, colla legge vigente, lo studente di una Università, che non abbia concorso pel volontariato di un anno, all'epoca della leva può dichiarare di passare in prima categoria, e ritardare i suoi tre anni di servizio fino al 26° anno di età; quanto dire che invece di partire subito colla classe, continua i suoi studi finchè abbia preso la laurea, e poi fa i suoi tre anni. Ma per ottenere questo favore lo studente doveva dichiarare di arruolarsi in prima categoria, prima dell'estrazione a sorte; cioè a dire deve rinunciare al beneficio dell'estrazione col quale lo studente avrebbe corso la sorte di esser destinato in 2^a categoria. Quindi, colla legge vigente il beneficio che ottiene lo studente è compensato da un aggravio non indifferente. Col presente progetto, invece, si manterrebbe il beneficio di accordargli il ritardo nel compiere i tre anni di servizio militare, ma senza togliergli il diritto dell'estrazione a sorte, per cui lo studente universitario profitterebbe dell'estrazione per tentare la fortuna d'esser collocato in 2^a categoria, e solo nel caso di sorte avversa chiederebbe il favore di ritardare il servizio sotto le armi.

Sui vantaggi e sulla giustizia di questo nuovo si-

stema, il relatore parla assai nella sua relazione lodandoli molto.

Ora, io non voglio discutere questa nuova massima, ma però devo un poco giustificare la massima antica. Tale questione è stata discussa lungamente alla Camera nel 1875.

Era allora prevalso il principio che l'obbligo al servizio militare non dovesse soffrire eccezioni o favori sotto qualunque forma: e, nello stabilire le diverse modalità nell'interesse generale della società, si aveva sempre grande riguardo a non concedere favori, particolarmente alle classi più benestanti della società, senza forti compensi. Quindi quando, nel 1875, si pensò di accordare agli studenti di Università questo piccolo favore di ritardare di qualche anno il tempo che dovevano passare sotto le armi, si convenne d'accordarlo nell'interesse generale dell'istruzione pubblica, ma non lo si volle accordare gratuitamente; si accordò alla condizione che l'iscritto si obbligasse ad entrare in prima categoria prima dell'estrazione a sorte. Può darsi che questa disposizione sia stata alquanto eccessiva, ma era fondata sul principio di non concedere favori ad alcuno, senza un compenso che andasse a vantaggio degli altri.

Se infatti in un mandamento il quale debba, per esempio, dare 100 uomini di prima categoria, vi sono 10 di questi studenti che accettano l'assegnazione alla prima categoria, prima dell'estrazione a sorte, siccome questi 10 sono computati nei 100 che deve dare il mandamento, ne segue che il debito del mandamento stesso sarà saldato con soli altri 90 uomini; perciò il favore che si fa agli studenti di ritardare il loro obbligo al servizio militare, ben lungi dal ricadere a carico delle altre classi meno favorite della società, torna a loro vantaggio, nel senso che dovranno somministrare un minore numero di uomini alla prima categoria. Ma nel riformare le leggi militari, dal 1870 al 1875, si ebbe sempre presente anche un altro concetto: quello cioè che i giovani delle famiglie benestanti, ben lungi dall'esimerli con facilità, come si praticava prima del 1870, dal servizio militare, fossero costretti con tutti i mezzi, equi ed onesti, a servire nell'esercito in tempo di pace e particolarmente poi in tempo di guerra. Si riteneva allora che i signori avessero anche obblighi maggiori dei nullatenenti a prestare l'opera loro personale nella difesa del paese.

A me pare che questo concetto ora si vada abbandonando. Ma non per questo io sono persuaso che fosse cattivo, anzi ritengo che oggi ancora molti di questa Camera preferiscono il concetto antico al nuovo.

Comunque possano essere diversi i pensieri nostri

sulla opportunità di modificare i concetti generali, sui quali erano fondate le nostre leggi militari, è però indiscutibile che, stabilito un principio, bisogna esser logici nelle sue conseguenze. Or bene, io faccio osservare alla Commissione che quello ch'essa accorda agli studenti universitari coll'articolo che stiamo discutendo, di decidersi per il servizio militare ritardato dopo aver esaurita la prova dell'estrazione a sorte, doveva per la stessa ragione esser concesso ai giovani che aspirano al volontariato di un anno, i quali invece, cogli articoli che abbiamo già votato, conservano l'obbligo di iscriversi alla prima categoria prima dell'estrazione a sorte.

E notate che vi sono forse maggiori ragioni di concedere ai volontari di un anno quello che concedete agli studenti universitari; poichè in fin dei conti a questi studenti già concedete un favore senza nessun compenso, mentre ai volontari di un anno rimarrebbero sempre i due compensi: l'uno per il Governo di procurarsi dei buoni soldati ed anche un certo numero di ufficiali di complemento con minore spesa: l'altro a favore della Cassa militare la quale incassa tutte le somme pagate da questi giovani per ottenere il diritto al volontariato di un anno.

Riassumendo, dirò che mi premeva di far notare alla Camera che i concetti generali, sui quali si fondava la nostra legislazione militare, si vanno man mano cambiando con questi nuovi articoli di legge; e, senza voler giudicare della giustizia ed opportunità di questi nuovi principii, vollì dichiarare che per conto mio riteneva tuttora preferibili quelli seguiti nelle precedenti nostre leggi militari.

SALARIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Salaris ha facoltà di parlare.

SALARIS. Io faccio plauso al nuovo articolo 120 della Commissione. Qualunque sia stato il criterio della vecchia legge, io non lo discuto, perchè se è vero che quando gli studenti assumevano il servizio portavano un danno agli altri, è pur vero che l'anno in cui assumevano tal servizio lasciavano altri indietro. Quindi il favore, bisogna dirlo, lo si faceva pagar loro a carissimo prezzo, perchè rinunziavano al beneficio dell'estrazione a sorte; e questi poveri studenti erano costretti a rinunziare al beneficio di poter appartenere alla seconda categoria.

Ora si entra in un altro sistema, che a me pare più giusto, e che costituisce un vero beneficio.

Del resto non esageriamo i concetti democratici; non esageriamoli dicendo che questi studenti arretravano un beneficio a tanta povera gente che rimaneva in casa; imperocchè potevano rimanere nelle loro case individui più ricchi di quegli studenti, i quali, essendo poveri, dovevano sottostare a questo

sacrificio: e ciò perchè tutto era in balia della sorte. Quindi non bisogna dire che col sistema antico si faceva un beneficio alla povera gente; ciò non poteva verificarsi che dopo l'estrazione a sorte, dal cui esito poteva anche avvenire che il beneficio si risolvesse tutto a vantaggio di persone più ricche degli studenti costretti a rinunziare al beneficio dell'estrazione e che assumevano un obbligo così forte.

Ma, mi permetta la Commissione; il suo concetto non mi pare completo; essa avrebbe dovuto prendere un altro temperamento, una volta che ha adottato nella legge questo nuovo principio che io voterò di cuore.

Io vi domando: che cosa farete di quelli che hanno rinunziato al beneficio della estrazione e che per ciò si trovano ascritti alla prima categoria? Che cosa ne fa la Commissione? Nulla? Io quanto meno raccomando alla giustizia della Commissione ed anche dell'onorevole ministro (poichè l'onorevole Capo mi fa cenno di rivolgermi al ministro), di prendere un temperamento a favore di quelli che hanno rinunziato al beneficio dell'estrazione, e che dovranno entrare in prima categoria il giorno che assumeranno il servizio.

Ora non si potrà tornare indietro, ma si potrà adottare un temperamento; appena abbiano compiuto l'istruzione militare non si potrebbe dar loro un congedo anticipato? Crederebbe la Commissione e il Ministero che questa fosse una ingiustizia? Io credo che sarebbe atto di giustizia, perchè in tal modo, se non si ottiene lo stesso beneficio che oggi s'introduce con l'articolo 120, quanto meno si fa qualche cosa a favore di quelli che avevano rinunziato ignari del prossimo articolo 120.

Questa è la raccomandazione che faccio alla Commissione e al Ministero, e spero che l'accoglieranno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Buonomo.

BUONOMO. Io ho inteso l'onorevole Ricotti parlare di privilegi a proposito della leva; ma io dico che era impossibile che la Camera votasse disposizioni specialmente riguardanti la milizia sotto l'ispirazione del favoritismo.

Quando la legge dava facoltà agli studenti universitari e di altri istituti di soddisfare nel 26° anno della loro età all'obbligo di leva, s'ispirava ad un pensiero non meno patriottico di quello per il quale si fa la legge militare. Abbiamo bisogno di soldati, ma abbiamo bisogno altresì che la nazione sia istruita, che le professioni e le scienze si coltivino con amore: sono due bisogni che si sentono, ora più l'uno, ora più l'altro, secondo le circostanze in cui

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1882

la nazione si trova; e la Camera li voleva salvaguardare entrambi nel suo disegno di legge. Era questo il suo pensiero.

Ora io ho preso a parlare, non per fare questo giudizio retroattivo, ma a proposito di un inciso che trovo in questo articolo.

« Cessa per essi (per gli studenti delle Università) l'ottenuto beneficio, compiuta che abbiano questa età, od anche prima se abbiano conseguita la laurea. »

Io desidero che l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione osservino un po' se realmente convenga di far cessare questo beneficio del 26° anno se il giovane abbia conseguito la laurea prima di quell'età. Io credo che non sia conveniente. Credete voi desiderabile, che questo beneficio il quale è ispirato da quel bisogno sociale di avere dei giovani colti e dotti, sia tolto appena un giovane abbia potuto ottenere la laurea? Credete voi che sia cattiva cosa di accordare ancora a questo giovane di poter proseguire i suoi studi, invece di mandarlo subito alla milizia? A me pare che sarebbe cosa utilissima; anzi vi dirò di più.

Ammettendo quella disposizione, potrebbe accadere che il giovane rallentasse il suo cammino negli studi ed indugiasse a riportare il suo diploma, sapendo che appena ottenuta la laurea deve andare sotto le armi. E allora, dico, andrà a rilento per attendere ai suoi affari o ad altri studi. Io quindi non vedo proprio la necessità di mandare questi giovani immediatamente sotto le armi. Che male si fa all'esercito e agli altri cittadini se si aspetta che questi giovani siano giunti a 26 anni? Non mi pare che vi sia pregiudizio per alcuno; quindi io crederei che sarebbe prudenza di dire definitivamente « coloro che sono agli studi universitari, o negli altri istituti simili, hanno il diritto d'arrivare sino a 26 anni, salvo che non cessassero di proseguire i loro studi. »

Così come è concepito l'inciso, che appena conseguita la laurea cessa questo beneficio d'aspettativa, io pregherei il ministro, la Commissione e la Camera, di volerlo cancellare.

MARTINI FERDINANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Martini Ferdinando ha facoltà di parlare.

MARTINI FERDINANDO. Io appoggio quello che ha detto l'onorevole Buonomo. Non sono favorevole a nessuna specie di privilegi, ed ammesso questo, bisognerebbe ammetterne molti altri. Chi interrompe la propria carriera, sia che questa carriera si trovi nel periodo d'inizio, sia in quello dell'applicazione, soffre già un danno che è difficilmente riparabile. Per me non ho approvato neppure (e prego la Camera di non gridare), non ho approvato, dico, quando si

trattava di mantenere dei privilegi, neanche quello per l'esenzione dalla leva dei medici, perchè allora si sarebbe dovuto pensare anche alle nostre missioni in Africa, ecc. Lasciamo dunque da parte questo concetto del vantaggio minore o maggiore dell'individuo e del paese. Se tutti debbono essere uguali, allora nessun privilegio; questa sarebbe per me la cosa più logica, e non si dovrebbe dare neanche questo privilegio agli studenti delle Università. Ma io faccio una semplice obbiezione, e dico: credete voi che il danno sia minore il giorno in cui il giovane ha preso la laurea a condurlo dell'esercito, quando è ancora fresco dei suoi studi, si è perfezionato per cercarsi una clientela, la quale non troverà più tre o quattro anni dopo? Credete che sia minore questo del danno che risentirebbe a 20 anni interrompendo il corso universitario? Io non lo credo, guardando all'utilità del giovane stesso. Ad ogni modo, supponete pure un giovane che abbia preso la laurea, e che poi si dia agli studi d'applicazione, come accade per certe scienze (nella scienza medica e nella matematica); ebbene, volete interrompere allora i suoi studi? Qui è proprio interromperli a mezzo, perchè ci sono certi studi, la cui parte teorica si compie all'Università, e la parte d'applicazione si compie altrove.

Io credo che quell'inciso: « se abbiano conseguito la laurea » debba essere tolto, se si vuole che quei giovani compiano i loro studi; altrimenti non recate loro verun beneficio, anzi sarà per loro peggior danno di prendere servizio tra la laurea e gli studi d'applicazione, di quello che avrebbero interrompendo i corsi universitari.

PRESIDENTE. L'onorevole Buonomo e l'onorevole Ferdinando Martini fanno una proposta precisa? Se è così la mandino scritta.

BUONOMO. La proposta è questa, per conto mio: di sopprimere le parole: *od anche prima se abbiano conseguito la laurea.*

MOCENNI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mocenni.

MOCENNI, relatore. Parlando nella relazione dell'antico articolo 120, che noi modifichiamo in un senso più benigno per gli individui a cui si riferisce, io dissi che era abbastanza rigoroso; però non ho voluto mai biasimare la dizione di quell'articolo perchè, anche se avessi voluto, non lo avrei potuto.

Infatti, questo mi ricordo, che io stesso ho votato e approvato la legge del 1875; e, se la memoria non m'inganna, molto la sostenni nelle discussioni degli uffici; dimodochè se avessi biasimato coloro che idearono quella legge, indirettamente avrei biasimato me stesso, ciò che sarebbe stato un assurdo.

Noi abbiamo soltanto proposto delle migliorie, delle maggiori facilitazioni.

Giova però che la Camera consideri che queste maggiori facilitazioni, per causa di altri temperamenti che introduciamo nella legge, saranno pochissimo numerose; saranno quasi nulle.

Difatti, la concessione di poter dichiarare il desiderio di ritardare il servizio dopo il 26° anno, dopo l'istruzione ultimata, prima poteva essere nella proporzione di 6 a 4 (perchè in media si prendevano 65,000 uomini di prima categoria e si avevano dai 40 ai 48 mila uomini di seconda categoria); oggi invece, aumentando noi il contingente di prima categoria ed avendo reso più rigorose le condizioni cui debbono soddisfare gli iscritti, abbiamo diminuito grandemente il numero dei validi, il quale, come si è detto l'altro giorno, sarà tra i 98 ed i 100 mila. Quando si tolgano 76 o 78 mila uomini di prima categoria, noi avremo mutato la proporzione da 8 a 10, ossia da 4 a 5. Di modo che, per effetto di questi temperamenti, vedremo diminuite di molto queste concessioni.

L'onorevole Ricetti esternava il desiderio che la Commissione, una volta che si era messa su questa strada, avesse continuato anche sulla medesima, ed avesse cercato di accordare alcuni vantaggi maggiori ai volontari d'un anno.

Io convengo che la cosa si possa discutere, ma non abbiamo azzardato molto. Ci pareva già d'introdurre troppi nuovi benefizi per sentire il bisogno di fermarci un poco; tanto più che i militari, cui si riferisce l'articolo 120, sono obbligati ad un servizio triennale, mentre i volontari d'un anno (lo dice il loro nome stesso) non sono obbligati che ad un anno di servizio. È verissimo che pagano; ma pagano anche per essere sicuri di aver da fare due anni di meno sotto le armi.

Il desiderio espresso dall'onorevole Salaris, le domande che ha diretto alla Commissione sono benissimo esposte e compendiate in una petizione che fu mandata agli onorevoli deputati per mezzo della Presidenza. È la petizione dell'avvocato Giuseppe De Rosa-Castaldi, nella quale questo signore chiede, suppergiù, quello che chiedeva l'onorevole Salaris.

È mio dovere di riferire su questa petizione, e, facendolo, mi rivolgo particolarmente all'onorevole Salaris, per dare a lui una prova dell'amore e dello studio con cui la nostra Commissione ha voluto esaminare e approfondire la questione; ed anche per la simpatia che noi abbiamo per questi giovani che dovranno portare l'istruzione nell'esercito.

Se noi avessimo potuto, avremmo certamente acconsentito a questo desiderio. Ma varie sono

state le ragioni che ci hanno impedito di ammettere la proposta. Anzitutto, una volta che noi accettassimo il principio che questa legge debba essere retroattiva, principio che forse i legali ammetterebbero.

CAPO. (*Della Giunta*) No. Protesto.

MOCENNI, *relatore*. Dico « forse; » del resto, tanto meglio! Perché se fosse ammesso, incorreremmo in altri inconvenienti.

È una legge di compensazione; da una parte noi accordiamo dei vantaggi, ma dall'altra creiamo anche nuovi obblighi. Ora, se sarebbe giusto applicare la legge nel senso dei più larghi benefizi, si finirebbe per indebolire temporariamente e senza compenso l'esercito.

Ora, per compensazione, per giustizia, pare a noi che non si debba parlare della retroattività della legge. Ma c'è di più: chi ha presente la legge di leva sa benissimo che questi studenti universitari sono stati già compresi nel contingente della prima categoria della loro classe; quindi quel contingente verrebbe diminuito d'altrettanti uomini, in opposizione a quanto fu stabilito dalla legge.

Finalmente, io debbo ancora osservare che questi giovani hanno pur goduto dei benefizi dei militari di prima categoria in congedo illimitato: ma non hanno preso parte, per esempio, a nessuna istruzione della seconda categoria della loro classe, e possono avere anche procurato al fratello l'assegnazione alla terza categoria; di modo che hanno già ottenuto un qualche altro beneficio. Il beneficio richiesto da quel signore che ha mandato la petizione alla Camera, che è il beneficio che chiede l'onorevole Salaris, sarebbe troppo, e la Commissione non ha potuto accettarlo; però siccome la Commissione vuol fare qualche cosa, se è possibile, a favore dell'onorevole Salaris, io, e spero anche gli altri componenti la Commissione concorderanno meco nel pregare l'onorevole ministro perchè tenga conto a questi uomini della loro maggior istruzione, e li possa comprendere nei congedi anticipati. Questo è un vantaggio che credo si possa accordare loro e di cui potrà l'onorevole Salaris andar soddisfatto.

Adesso una parola debbo rispondere agli onorevoli Buonomo e Martini sulla questione degli studenti laureati. A me basterà, in attesa delle dichiarazioni che farà l'onorevole ministro, di dire per quale motivo noi non abbiamo risolto il problema nel senso desiderato dagli onorevoli Buonomo e Martini.

A noi non poteva sfuggire questa cosa, anzi mi ricordo che ce ne siamo occupati: ma ecco perchè lasciammo le cose come erano nella vecchia legge. Anzitutto si osservò che la massima vige da 7 anni

senzachè alcun lamento sia giunto a noi. Poi ci si affaccia questo dubbio: ma è proprio vero, che nella generalità dei casi, ai giovani i quali sono stati laureati, convenga ritardare ancora di venire sotto le armi?

Può essere che ad alcuni faccia comodo di rimanere ancora agli studi per spingerli e completarli, ma può essere che ad altri invece faccia comodo di venire sotto le armi, salvo a riprendere un nuovo periodo di studi dopo una sosta o interruzione? Questo dubbio ci ha fermato, e deciso a lasciare le cose come sono; in ultimo il fatto che in Toscana non ha vigore la legge Casati pareva consigliare di rimandare il problema a quando tutte le leggi scolastiche saranno unificate. Questo spieghi perchè la Commissione, non aveva preso decisione in proposito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris.

SALARIS. Mi pare che l'onorevole relatore non abbia compreso bene quale fosse il mio concetto.

Io non chiedeva che si applicasse a questi giovani il disposto dell'articolo 120, e si desse così a questa legge quasi un effetto retroattivo; io credo anzi che le cose debbano rimanere quali sono e che coloro i quali hanno rinunciato a un sacro diritto debbano rimanere in 1^a categoria per effetto della loro dichiarazione.

Il mio ragionamento era questo: coloro che hanno domandato d'indugiare il loro ingresso nell'esercito sino a quando abbiano compiuti i loro studi, in quell'epoca dovranno sì o no assumere l'obbligo di 1^a categoria? A me pare di sì; ed io allora domandavo per questi giovani il compenso che quando abbiano compiuta l'istruzione militare, si conceda loro un congedo anticipato, facendoli però rimanere sempre soldati di 1^a categoria; in questo modo non si diminuirebbe nemmeno di un soldato il contingente di 1^a categoria.

Mi pare che una tale misura, nulla togliendo al regolare andamento dell'esercito e del prodotto di leva possa essere adottata.

Io prego la Camera di considerare che, alla distanza di pochi mesi, coloro che si troveranno nelle circostanze contemplate da questo articolo, godranno il grande beneficio di non rinunciare alla speranza di passare in seconda categoria se la sorte li favorisce, mentre altri che pur si trovarono in uguali circostanze doverono rinunciare al beneficio dell'estrazione e delle sue eventualità, e per conseguenza doverono essere iscritti come soldati di prima categoria. A questi io credo debba usarsi una speciale considerazione che io vorrei far consistere in un congedo anticipato dopo però, lo ripeto, che

abbiano acquistata la necessaria istruzione militare. Il desiderio che io ho manifestato mi pare d'evidente giustizia, e di possibile anzi facilissima applicazione; e quindi confido che tanto la Commissione come il ministro accetteranno la mia raccomandazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

MINISTRO DELLA GUERRA. Rispondo all'onorevole Salaris che la legge stabilisce le facoltà del ministro in ordine ai congedi anticipati. Ma se verrà approvato l'articolo 125, queste facoltà non gli consentiranno di fare congedamenti anticipati che dopo il secondo periodo d'istruzione. Quindi questi studenti i quali avrebbero potuto essere ascritti alla seconda categoria ed invece furono assegnati alla prima, potranno esser congedati a quell'epoca, concorrendo cogli altri, se si ammette che sia il merito d'istruzione e di condotta che decide del congedamento anticipato.

Circa all'osservazione mossa dagli onorevoli Buonomo e Martini, osservo che si vogliono bensì favorire gli studi, ma che non si vogliono stabilire disuguaglianze. Ora gli studenti che ritardano l'entrata in servizio fino al 26° anno, percorrono cinque anni di meno in 1^a e 2^a linea, perchè quando avranno compiuto il 32° anno dovranno passare alla milizia territoriale.

Dunque, dal momento che si stabilisce che debbano aver compiuti gli studi, il trattamento deve essere uguale per tutti. Non si può ammettere che uno che compisce gli studi a 26 anni debba esser subito ascritto all'esercito, e l'altro che li avrà compiuti a 23 anni possa far la pratica ed avere un trattamento diverso; tanto più che sta sempre questa circostanza che il favore che loro si fa è sensibile ed è a danno dell'esercito, perchè questi, in fin dei conti, non apparterranno all'esercito di prima linea che pochissimi anni.

Per conseguenza io non crederei che fosse giusto di consentire che, una volta riportata la laurea, potessero tuttavia ritardare sino al 26° anno ad esser chiamati nell'esercito.

FAZIO ENRICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fazio.

FAZIO ENRICO. Io ho domandato di parlare perchè ho già presentato un articolo di disposizioni transitorie in un senso più largo della proposta dell'onorevole Salaris, e quindi non vorrei che fosse pregiudicata la questione con questa discussione; mi permetto perciò di fare qualche osservazione. Io non domando alla Camera che un atto di giustizia.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1882

Nella relazione del disegno di legge è ritenuto il principio che sia poco giusto od almeno soverchiamente rigoroso il pretendere che gli studenti, i quali vogliono valersi della facoltà loro accordata dallo articolo 120, debbano passare in prima categoria, poichè non si tratta d'un privilegio o di un vantaggio che si accordi per un riguardo alle persone, ma si concede invece in vista di un più alto e più grande interesse generale. Pel passato, i giovani che volevano profittare di tale disposizione dovevano, prima che si facesse il sorteggio, arruolarsi in prima categoria, rinunciando così ad ogni speranza nelle eventualità della sorte per poter essere iscritti nella seconda categoria. La legge attuale per lo contrario evita tale inconveniente, appunto perchè ha ritenuto troppo rigorosa la disposizione antica, e concede a questi studenti un reale beneficio.

Ora domando io, e con me domandano parecchi firmatari della petizione presentata alla Camera e già dichiarata d'urgenza: è giusto che pei giovani delle leve precedenti si pratichi ciò che oggi troviamo troppo rigoroso e poco equo? In altri termini, i giovani, che non ancora sono in servizio e che intanto, per fruire delle disposizioni dell'articolo 120, hanno dovuto iscriversi nella prima categoria, debbono poi, anche quando pel sorteggio siano stati dichiarati di seconda categoria, rimanere ancora nella prima?

Le leggi, si dice, non hanno vigore retroattivo; e ciò è giusto quando la legge nuova aggrava la condizione degli individui; invece, quando la legge è più favorevole, e specialmente quando si tratta di leggi onerose e restrittive, pei principii ai quali s'informa la nostra legislazione, deve sempre essere applicata anche con effetto retroattivo.

Quei giovani, che per forza della legge esistente hanno dovuto passare sotto queste forche caudine di tralasciare i loro studi ovvero di iscriversi in prima categoria e che non ancora prestano servizio, una volta che dalla legge in discussione apprendono che la disposizione che ad essi si riferiva era troppo rigorosa e quasi ingiusta, tanto che il ministro, la Commissione, e spero anche la Camera, sentono il bisogno di modificarla sanzionando un'altra disposizione più equa e conforme ai dettami di diritto, è giusto che oggi non possano godere di questo vantaggio, di questa rettifica di un'ingiustizia commessa? Questa è la domanda che rivolgo all'onorevole ministro della guerra e alla Commissione; ed è perciò che io ho presentata una proposta per una disposizione transitoria, che suona così:

« Sono considerati di seconda categoria, e ritornano ad essa gli studenti che per le leve precedenti per sorteggio sarebbero andati in detta categoria, e

passarono in prima per ritardare la loro chiamata sotto le armi. »

Vorrei ora aggiungere:

« Qualora si trovino in servizio, andranno in congedo illimitato. »

Insomma, io domando alla Camera se quanto troviamo ingiusto oggi possiamo dire che si seguiti ad applicare e sia giusto, solamente perchè i fatti che vi diedero origine avvennero prima? Precisamente a tale quesito, nel senso conforme ad equità e giustizia, risponde la mia proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLA GUERRA. L'onorevole relatore ha già esposte le ragioni per le quali non potrebbe accettare questo emendamento presentato ora sotto la forma di disposizione transitoria. Questi individui hanno già goduto di alcuni benefici, come sarebbe, per esempio, quello di non avere concorso a nessun esercizio di seconda categoria.

In secondo luogo essi possono avere procurata la esenzione ad un fratello, essendo iscritti in prima categoria, e per conseguenza dovrebbero già escludersi quelli che hanno procurato l'esclusione del fratello.

Ma se noi daremo effetto retroattivo alla legge per alcuni, altri vi saranno che potranno chiedere un simile trattamento. La ferma della cavalleria, ad esempio, è ridotta da cinque a quattro anni. Perchè allora a quelli che sono sotto le armi da cinque anni non si accorderà immediatamente il congedo? Perchè quelli che servono da quattro anni non saranno congedati in settembre?

Non credo che sia un buon sistema quello di dare effetto retroattivo alle leggi, quando non sia assolutamente indispensabile. Mi spiace quindi di non poter accettare questa proposta dell'onorevole Fazio.

PRESIDENTE. L'onorevole Buonomo ha facoltà di parlare.

BUONOMO. Rinnovo all'onorevole ministro della guerra la preghiera che già gli ho rivolta. Mi pare che egli stesso dovrebbe vedere che le ragioni da lui addotte non possono persuadere la Camera ed il paese. Non si può accettare il concetto che quest'articolo contenga un privilegio. Se si concede a questi studenti una certa facoltà, essi ripagano la concessione in moneta molto preziosa, vale a dire coll'incremento dell'istruzione, col rialzare il livello scientifico del paese; quindi non posso ammettere che questa concessione si chiami privilegio; io la chiamerei, invece, arte e senno civile di governo.

L'onorevole ministro diceva che faremo una distinzione soverchia tra coloro che terminano i loro

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1882

studi al 26° anno d'età e coloro che li finiscono prima, costringendo questi ad andare immediatamente sotto le armi. Ma, onorevole ministro, di chi è la colpa se qualcheduno per qualunque ragione, o perchè è tardivo d'ingegno, o perchè deve fare studi professionali più lunghi, o per circostanze speciali di famiglia, prende la laurea a 26 anni, ed un altro, per ragioni opposte, la consegue prima? Qui non c'è colpa di nessuno, a meno che non si voglia farla ricadere sopra colui che ha avuto il merito maggiore di aver finito prima il corso dei suoi studi.

Una cosa è certa, ed è che se voi distogliete dagli studi un giovane appena uscito dalla scuola, voi fate grandissimo danno alla sua coltura. Ora, giacchè avete avuta la felice ispirazione di permettere agli studenti universitari di prendere servizio nell'esercito quando arrivano al 26° anno di età, e vi viene la opportunità di poter favorire senza nessun privilegio gli studi, rispettando la legge che avete fatta, perchè volete sottillizzare e dire: voi avete presa la laurea, dunque cessa per voi la facoltà di godere il beneficio della legge? Onorevole ministro, ci sono certi diplomi che, così come vengono presi nelle Università, valgono assai poco e, perchè valgono a qualche cosa, bisogna che i giovani uniscano agli studi fatti una certa pratica; se voi li distogliete da questa pratica, fate loro un gravissimo danno.

Diceva anche l'onorevole ministro che, così facendo, ne sarebbe venuto un grave pregiudizio all'esercito, perchè si sarebbe accorciato per questi giovani il tempo del servizio militare.

È bene ricordarsi, onorevole ministro, che ora che si accordano le facoltà di cui ho parlato, siamo fortunatamente in tempo di pace. In tempo di guerra si sa che tutti debbono correre sotto le armi; ma in tempo di pace, quale danno viene all'esercito se un individuo, invece di fare quei tali esercizi militari, compie i suoi studi? Pensate che quando costui verrà sotto le armi avrà un corredo d'istruzione che sarebbe desiderabile che molti avessero.

In ultima analisi, se lo spirito di questo articolo è d'innalzare e sostenere la coltura del paese, non siate peritosi nè vogliate così tentennare nella sua applicazione; e dopo che avete avuto così felice concetto, completatelo, o meglio, non dimezzate l'opera buona che avete fatta.

Ad ogni modo conchiudo dicendo che, o è meglio sopprimere affatto questa disposizione, o si deve lasciare in facoltà di quello studente che ha conseguita la laurea prima del 26° anno d'andare subito sotto le armi o d'aspettare fino all'epoca in cui avrà

raggiunta questa età. Questo è ciò che io propongo alla Camera.

(Il ministro della pubblica istruzione si alza per parlare.)

PRESIDENTE. L'onorevole Martini Ferdinando ha facoltà di parlare.

MARTINI FERDINANDO. Desidero di fare una semplice osservazione e mi piace che l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica domandi di parlare, perchè sono sicuro che egli verrà in mio aiuto contro il suo collega il ministro della guerra, il quale diceva che non voleva disuguaglianze. Ma nemmeno io voglio disuguaglianze e perciò domando che questo articolo sia modificato, poichè da esso proviene una grande disuguaglianza e tutta a danno di quella regione, alla quale io appartengo.

In Toscana la legge Casati non fu mai promulgata, quindi avviene questo: che mentre quando si parla di laurea nelle provincie napoletane s'intende la laurea definitiva, vale a dire dopo 6 anni di studio, in modo che lo studente non interrompe punto gli studi necessari all'abilitazione, in Toscana invece si concede la laurea, per esempio, ad un medico dopo 4 anni di studio, e quindi l'applicazione di questo articolo porterebbe la conseguenza che i giovani laureati in Toscana dovrebbero porre intervallo fra gli studi teorici, dei quali parlava dianzi, e gli studi necessari all'abilitazione; quindi la condizione è assai diversa.

Ai napoletani od ai piemontesi, a quelli infine che studiano nelle Università di Torino e Napoli voi concedete la laurea a studi compiuti, ed essi si trovano quindi nella condizione di andare a servire sotto le bandiere quando sono già nel pieno possesso del loro diploma e tornando dal servizio militare possono subito esercitare la loro professione; laddove in Toscana ciò non è possibile. In Toscana, per virtù di questo articolo, i giovani sarebbero chiamati sotto le armi dopo conseguita una laurea che non serve a niente; e poi, usciti dall'esercito dovrebbero ricominciare quegli studi che sono necessari al conseguimento del diploma d'abilitazione.

A me pare d'aver ragione e credo che la Camera dovrebbe darmela perchè altrimenti si viene a stabilire una grande disuguaglianza a danno delle provincie toscane. (Benissimo!)

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Sento la necessità di prendere a parlare per parecchi motivi e prima di tutto perchè essendovi due deputati i quali hanno creduto di patrocinare la causa degli studenti, se io avessi taciuto, avrei evidentemente man-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1882

cato al mio ufficio; in secondo luogo per venire veramente in soccorso dell'onorevole Martini, ma non in soccorso dell'onorevole Buonomo. (*Si ride*)

CORVETTO. Parla chiaro!

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. La legge stabilisce che lo studente, intrapreso il corso degli studi, possa compierlo senza interruzione, ma prefigge il termine a 26 anni. È avara la legge? No; è forse sovrabbondante, mettendo al posto le cose e chiamandole tutte col proprio nome. È da avvertire che la massima parte degli studenti universitari entra nelle Università a 18 anni; da 18 anni per andare a 26 ci corre la bellezza di 8 anni. Ora in 8 anni qualsiasi corso si compie.

Ha ragione però l'onorevole Martini; perchè, siccome nelle provincie toscane per la parte universitaria non è applicata la legge Casati, il *diploma di laurea medica* nelle Università non comprende lo intero corso pratico e però non è equivalente alla laurea comune. Quindi è che, rimanendo nella legge, la parola *laurea* in questo caso potrebbe recar danno agli studenti di quelle provincie. Ciò posto io pregherei l'onorevole ministro della guerra di accettare quest'altra dizione: « compiuto il corso degli studi » perchè questa dizione ricostituisce la eguaglianza per tutti.

Diceva l'onorevole Buonomo che ci sono alcuni studi che si compiono dopo la laurea, ed intendeva parlare di quella laurea che si dà per la legge Casati. Ma questo argomento non vale: ci sono, è vero, certi studi che non si compiono mai: ed io stesso mi onorerei di essere ancora chiamato studente. Ma se andiamo avanti per questa via o che si troncasero gli studi a 26 anni, o che si troncasero a 30, per la necessità del servizio militare il danno sarebbe sempre lo stesso.

Le condizioni dunque espresse in questa legge non ledono minimamente gli studenti. Noi non dobbiamo considerare il servizio militare come una pena od un danno, ma dobbiamo considerarlo come un obbligo sacro e come un onore; e tutti gli studenti sentiranno così.

Il Governo, tenendo debito conto della coltura nazionale, ha provveduto equamente a che gli studi incominciati non venissero interrotti dalla leva; perchè veramente questa sarebbe una iattura grave.

Per appagare ora tutte le legittime esigenze farei questa proposta, che invece di dire *laurea*, si dicesse *corso compiuto di studi*.

PRESIDENTE. Onorevole ministro accetta?

MINISTRO DELLA GUERRA. Se la Commissione consente, non ho nessuna difficoltà di accettare questa formola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fazio Enrico.

FAZIO ENRICO. Ringrazio l'onorevole ministro della guerra delle risposte che con tanta gentilezza mi ha date, e faccio osservare che nessuna delle due obiezioni impedisce che sia accolta la mia proposta che ora prende l'aspetto di un emendamento all'articolo 120, e come tale fin d'ora prego l'onorevole nostro presidente di metterlo ai voti.

L'onorevole ministro dice: prima di tutto molti di questi studenti non adempiono ancora agli obblighi della seconda categoria; se ciò è vero, non si infirma per questo il mio concetto e basta appor- tare una lieve modificazione dicendo che debbano, prima di fruire i vantaggi, adempire agli obblighi della seconda categoria.

L'onorevole ministro dice anche: vi possono essere alcuni studenti che abbiano prodotta l'esenzione dei loro fratelli. È evidente che per questi studenti non vale la mia proposta, perciocchè hanno portate altre conseguenze per la loro liberazione.

Quindi all'uno ed all'altro inconveniente potendosi provvedere, l'uno e l'altro non sono di ostacolo all'accoglimento della proposta che io facevo, perchè può bene accordarsi ciò che diceva l'onorevole ministro con ciò che proponeva io, col disporre da una parte che coloro ai quali può riferirsi la disposizione transitoria debbano prima adempire agli obblighi di seconda categoria, e dall'altra che se per caso abbiano cagionata l'esenzione dei loro fratelli, allora per essi non sia applicabile tale disposizione.

Quindi mi pare che avendo risposto a queste due obiezioni dell'onorevole ministro della guerra, e potendosi rimuovere gl'inconvenienti da lui accennati senza distruggere la mia proposta, debba questa essere accolta dalla Camera.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Fazio Enrico d'invia- re alla Presidenza la sua proposta scritta.

L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLA GUERRA. L'onorevole Fazio non ha risposto all'obiezione di principio. Io dico che è pericoloso di stabilire queste eccezioni. Se questi hanno fatto delle petizioni, vi sono anche di quelli che non fanno petizioni, e che potrebbero poi invocare gli stessi diritti perchè la nuova legge stabilisce obblighi diversi. Io credo che sarebbe molto pericoloso il mettersi su questa via.

Io sono quindi dispiacentissimo di non potere accettare l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Veniamo dunque ai voti. Ci sono tre emendamenti; uno è quello che d'accordo propon-

gono al secondo comma dell'articolo 120 la Commissione ed il Ministero, ed è questo: « cessa per essi l'ottenuto beneficio, raggiunta che abbiano questa età, od anche prima, se abbiano compiuto il corso degli studi intrapresi ovvero non li continuino. »

Un altro emendamento poi è quello dell'onorevole Fazio il quale aveva proposto un articolo transitorio che ora muta in emendamento all'articolo che si sta discutendo.

L'emendamento dell'onorevole Fazio è il seguente: « Sono considerati di seconda categoria, e ritornano ad essa gli studenti che per le leve precedenti sarebbero stati, pel sorteggio, arruolati in detta categoria e che passarono in prima per ritardare la loro chiamata sotto le armi.

« Qualora già si trovino in servizio otterranno il congedo limitato. »

RICOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICOTTI. Per completare l'emendamento o l'aggiunta che sia, bisognerebbe aggiungere che debbono far passaggio dalla seconda alla prima categoria altrettanti individui della stessa classe quanti sono gli studenti che passeranno dalla prima alla seconda.

Per intendere questa mia osservazione bisogna considerare che per il passato, gli studenti universitari i quali furono ascritti alla prima categoria in seguito a loro volontaria domanda malgrado che all'estrazione a sorte fosse loro toccato un numero di seconda categoria, hanno dato diritto all'assegnazione alla seconda categoria di altrettanti individui di leva ai quali altrimenti sarebbe spettata la assegnazione alla prima categoria; per cui ne deriva che se si vuol tornare indietro di uno, due o più anni, bisogna tornarvi in tutto, e quindi anche nel far passare dalla seconda alla prima categoria quegli individui che ebbero questa assegnazione in conseguenza della disposizione relativa agli studenti universitari che vigeva negli anni scorsi. Ma siccome una tale cosa non è assolutamente possibile ne consegue che neppure la proposta aggiunta può essere approvata.

MOCENNI, *relatore*. La Commissione ad unanimità mantiene il rigetto di questa proposta, sia che si presenti oggi come emendamento, sia che si presenti più tardi come disposizione transitoria.

Certamente questi giovani saranno grati all'onorevole Fazio del calore che egli ha dimostrato per loro perchè non si potevano difendere in migliore modo, ma l'onorevole Fazio si persuade che vi sono trionfi che, pur combattendo con coraggio, non si

possono ottenere e in questi casi bisogna soccombere. E questo è uno di quei casi, perchè noi saremmo violatori della legge e della giustizia, e noi non vogliamo essere tali.

PRESIDENTE. C'è poi un altro emendamento, quello dell'onorevole Buonomo:

« Quegli studenti che compievano i loro studi prima dei 26 anni hanno la facoltà di accelerare il tempo d'andare al servizio militare. »

Domando alla Commissione se accetti l'emendamento dell'onorevole Buonomo.

MOCENNI, *relatore*. La Commissione è dolente di non poterlo accettare.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti l'emendamento della Commissione concordato col Ministero e che rileggo:

« Cessa per essi l'ottenuto beneficio raggiunta che abbiano quest'età, od anche prima se abbiano compiuto il corso degli studi intrapresi, ovvero non li continuino. »

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Se abbiano compiuto, ovvero non continuino gli studi intrapresi.

PRESIDENTE... « se abbiano compiuto, ovvero non continuino gli studi intrapresi. » E poi segue: « e però sono obbligati ad imprendere il servizio militare con gli uomini di prima categoria della prima classe che sarà chiamata sotto le armi. »

Metto ai voti questo emendamento.

(È approvato.)

Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Fazio, che non è accettato nè dal ministro, nè dalla Commissione e di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato.)

Ora viene l'emendamento dell'onorevole Buonomo: « Quegli studenti che compievano i loro studi prima dei 26 anni, hanno facoltà di accelerare il tempo d'andare al servizio militare. »

BUONOMO. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONOMO. Essendo stato testè approvato l'inciso dell'articolo contro cui io intendeva di proporre il mio emendamento, questo non ha più ragione d'essere, e quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Va bene; rileggo ora nel suo complesso l'articolo 120:

« Gli studenti delle Università o degli istituti assimilati, i quali pel numero estratto a sorte siano arruolati nella 1^a categoria, possono ottenere dal ministro della guerra che in tempo di pace sia ritardata la loro chiamata sotto le armi fino al 26° anno di età.

« Cessa per essi l'ottenuto beneficio compiuta che abbiano questa età od anche prima se abbiano ter-

minato il corso degli studi intrapresi, ovvero non li continuino; epperò sono obbligati ad imprendere il servizio militare con gli uomini di prima categoria della prima classe che sarà chiamata sotto le armi. »

Metto ai voti questo articolo.

(È approvato.)

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Capo a venire alla tribuna per presentare una relazione.

CAPO, relatore. Per conto dell'onorevole Fusco mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul disegno di legge per la giubilazione degli operai permanenti e dei lavoranti avventizi della regia marineria. (V. *Stampato*, n° 130 e 133-C.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Capo della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole Branca a venire alla tribuna per presentare una relazione.

BRANCA, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul disegno di legge: Proroga delle convenzioni commerciali. (Vedi *Stampato*, n° 309-A.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Branca di questa relazione che sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. La Camera sa che questo disegno di legge non è solamente urgente, ma urgentissimo, perchè, se bene mi appongo, la validità dei trattati di commercio scade col mese. Ora, sapendo che la Commissione, adoperandosi con un'alacrità per la quale si merita la massima lode, ha non soltanto fatto la relazione, ma l'ha già fatta stampare così che potrà essere distribuita stasera, o al più tardi nella giornata di domani, io prego la Camera di voler mettere questo disegno di legge all'ordine del giorno di mercoledì.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio chiede che il disegno di legge intorno ai trattati di commercio, di cui ha presentata testè la relazione l'onorevole Branca, sia iscritto nell'ordine del giorno per la tornata di mercoledì.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

SI CONTINUA LA DISCUSSIONE DELLA LEGGE SUN RECLUTAMENTO.

PRESIDENTE « Art. 121. Gli iscritti i quali precedentemente alla leva della loro classe siansi arruolati volontariamente nell'esercito o nell'armata di mare o vi servano in virtù di regio decreto, sono considerati aver soddisfatto all'obbligo di leva e calcolati numericamente in deduzione del contingente di 1^a categoria del rispettivo mandamento.

« Spetta ai medesimi in ogni caso di compiere la ferma e gli altri obblighi di servizio prescritti dalle leggi; e qualora gli ufficiali dell'esercito permanente dispensati dalla effettività di servizio per dimissione volontaria non abbiano servito almeno due anni colla qualità di ufficiale o come militare di truppa, dovranno prestare un altr'anno di servizio, come militare di truppa, compiuto il quale saranno iscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento. »

RICOTTI. Chiedo di parlare. »

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI. Con questo articolo si stabilisce un fatto nuovo e di grandissima importanza. Io ne ho già parlato nella discussione generale, e ho detto qualche cosa sulle conseguenze di quest'articolo. Non so se l'onorevole relatore e la Commissione credono di mantenerlo tal quale è; non avendo essi risposto ancora alle mie obiezioni, le riepilogherò brevemente.

Finora nell'esercito nostro era stabilito che tanto i sott'ufficiali che gli ufficiali non potessero ottenere questi gradi se non assumendo l'obbligo della ferma permanente, cioè la ferma di 8 anni.

Una volta assunta questa ferma ed ottenuto il grado, non potevano essere esonerati dall'obbligo di compiere questa ferma anche quando domandassero le dimissioni dal grado o fossero retrocessi per punizione. Coll'articolo propositoci dalla Commissione, si viene invece a stabilire che l'ufficiale, dopo soli due anni di servizio può, in seguito a sua domanda, essere trasferito negli ufficiali di completamento ed essere inviato in congedo illimitato, mentre un eguale trattamento non si fa ai sott'ufficiali. Ora ciò mi pare che costituisca una giustizia distributiva molto problematica e difettosa.

Approvando quest'articolo potrebbero succedere fatti singolari. Si sa che nella scuola militare di Modena si paga una pensione assai piccola, ed oltre a ciò molti godono della mezza pensione.

Ora, un giovane che non abbia volontà di fare il soldato e che abbia un po' d'istruzione, non ha che ad andare a Modena dove a norma di regolamento viene arruolato, ivi resta due anni, e questo tempo è computato come regolarmente passato sotto le

armi; poi esce di là ufficiale e l'indomani dà le sue dimissioni, ed invocando la applicazione di questo nuovo articolo di legge, chiede di essere inviato in congedo come ufficiale di complemento.

Ora ciò non mi pare regolare e non credo che abbia riscontro in nessun paese del mondo.

In Germania, per esempio, tutti quelli che ricevono un'educazione nelle scuole militari, hanno un obbligo di servizio almeno doppio di quello che passano nelle scuole stesse. È un principio generale. Ora da noi invece si creerebbe un principio molto diverso. Io per conseguenza vorrei sapere dalla Commissione se crede realmente che sia ben fatto d'introdurre questo nuovo articolo che stabilisce principii che a me paiono sovversivi, tanto più che non si applicano uniformemente a tutti, ma ad una sola categoria di militari. Vedo bene che col metodo che seguiamo qualunque favore, qualunque privilegio che il Governo o la Commissione vogliano accordare, trova fervidi difensori ed è senz'altro accettato, dimenticando sempre che tutti i favori che si fanno agli uni, sono sempre a danno dei terzi, sia in tempo di pace che in tempo di guerra.

Ma io non voglio divagare, e mi limito quindi a domandare all'onorevole relatore se egli ed i componenti la Commissione sono veramente fermi nel sostenere questo articolo quale fu proposto dal Ministero.

In caso affermativo non intendo fare proposte contrarie, ma solamente deplorerò che si entri in quest'ordine di idee.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MOCENNI, relatore. Io sarei stato anche più grato, sebbene gli sia gratissimo, all'onorevole Ricotti se avesse fatto una qualche proposta per precisare il modo migliore di una qualche variazione, qualora ne fosse stato il caso. Egli ha perfettamente riepilogato ciò che ebbe a dire quando avvenne la discussione generale. All'indomani io risposi a lui brevemente sopra questo argomento, e per non far perder tempo alla Camera, riepilogherò anch'io quelle poche cose che dissi. Però oggi debbo modificare in parte il mio ragionamento, per un emendamento oggi stesso proposto nella legge per opera dell'onorevole Ricotti; emendamento cui la Camera ha fatto buon viso. Quando noi proponevamo che anche negli istituti militari l'arruolamento dovesse essere a 18 anni, sembrò a me evidente che il troppo grande vantaggio, che giustamente teme l'onorevole Ricotti, allora non potesse verificarsi; mentrechè, avendo oggi noi ristabilito il principio che il giovane può assumere l'arruolamento volontario a 17 anni, è un fatto che questo giovane può

negli istituti militari compiere i suoi due anni di servizio, che sono prescritti da questo articolo, per autorizzarlo a dare le sue dimissioni, senza obbligo di un terzo anno di servizio, come uomo di truppa. Per cui è forse il caso di introdurre una qualche nuova modificazione.

Io non sarei alieno, se i miei colleghi lo consentono, dal proporre ad essi ed all'onorevole ministro che, dove nell'articolo si dice: « qualora non abbia già servito almeno due anni » si dica invece: « servito almeno tre anni. » Così almeno resterebbero le cose nelle proporzioni in cui stavano, secondo il concetto del primitivo progetto ministeriale.

Oggi, per certi articoli della legge di ordinamento del 1873, e per l'appunto per gli articoli 65 e 66, è stabilito che l'ufficiale volontariamente dimesso, deve far parte fino al 39° anno compiuto dell'ufficialità di complemento. La qual cosa produceva lo inconveniente che l'articolo 121 della legge di reclutamento non poteva essere applicato, per cui si dovette fare un paragrafo nel regolamento per chiarire le cose, e fu introdotta anche una disposizione per cui il giovine si poteva dimettere dal servizio senza per questo essere obbligato a compiere la ferma permanente. Ora accadde che alcuni giovani entravano negli istituti militari e ne uscivano ufficiali e poi, perchè non potevano in altro modo dispensarsi dal servizio attivo, chiedevano le loro dimissioni.

Il Ministero e la Commissione, nel proporre l'articolo come era stato formulato, cercavano d'impedire che questo fatto avvenisse, od almeno avvenisse più tardi, quando i giovani avevano prestato un certo servizio o, per lo meno, avevano completata la loro istruzione di ufficiale. Ma oggi che è stato approvato l'emendamento dei 17 anni invece dei 18, ragione vorrebbe, per lo stesso concetto, che si dicesse che abbiano servito almeno tre anni come uomini di truppa. Due anni avranno servito nell'istituto, un anno dovrebbero servire come militari di truppa, e quest'obbligo li tratterrà dal dare le dimissioni.

Ma vi sarebbe un'altra osservazione da fare; sarà poi un grandissimo danno se questo ufficiale darà la sua dimissione? Discutendo del modo di reclutare gli ufficiali di complemento nella legge di cui era relatore l'onorevole Baratieri, discutendosi la legge di ordinamento, di cui era relatore l'onorevole Corvetto, si è parlato molto di questo bisogno di ufficiali di complemento anche nei quadri dell'esercito permanente; anzi si è, se non m'inganno, stabilito il principio che una porzione relativamente grande, dei subalterni dell'esercito permanente, mi pare un quarto od un quinto, debba essere reclutato dagli ufficiali di complemento.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MAGGIO 1882

Di qui la necessità che questi ufficiali di complemento vi siano, e siano istruiti.

Per questi motivi proporrei di compilare l'articolo nello stesso spirito da cui era ispirato l'onorevole ministro quando lo aveva proposto.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLA GUERRA. A me pare che, dopo che è stata approvata la legge sugli obblighi di servizio degli ufficiali di complemento, se quest'articolo non esistesse quale è formulato nel disegno di legge che si discute, vi si dovrebbe introdurre. Se pertanto ammettiamo che gli studenti dopo due anni possano essere nominati ufficiali di complemento, perchè dovremmo negare questo favore agli allievi degli istituti militari? Il servizio che essi prestano, essendo arruolati negli istituti, è un servizio come quello che fanno gli altri. Io rispetto l'opinione dell'onorevole Ricotti, ma a me pare poco probabile che un giovane vada a passare due anni in un istituto militare e interrompa i suoi studi per intraprenderne altri che non gli serviranno ad altro scopo se non a quello di esimersi dal servizio militare. Per conseguenza non potrei accettare un emendamento, qualora venisse proposto, inteso a cambiare la dizione di quest'articolo.

MOCENNI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOCENNI, relatore. Noti l'onorevole ministro che la Commissione non aveva proprio altro scopo che quello di ristabilire il principio già proposto di esigere che tra l'atto dell'arruolamento ed il momento in cui il giovane possa dimettersi, sia accertato un periodo di due anni almeno come militare di truppa; ma la cosa non ha poi una grande importanza e la Commissione se ne rimette all'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Di modo che l'articolo rimarrebbe tale e quale.

RICOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICOTTI. Le spiegazioni date dall'onorevole relatore e dall'onorevole ministro mi persuadono che essi intendono mantenere la loro proposta. Quindi io non insisterò nella mia opinione. Dirò soltanto che non so perchè non applicano anche ai sott'ufficiali le ragioni da essi addotte. Infatti quando così fosse, avremmo buoni sergenti di complemento. Non so perchè un sergente il quale abbia fatto tre anni di servizio, non possa andare in congedo illimitato col suo grado, come fanno gli ufficiali.

L'onorevole ministro ha detto di credere poco probabile che alcuni vadano a passare due anni nella scuola di Modena per uscirne ufficiali e quindi

ritirarsi. Ma per acquistare una convinzione contraria, non è mestieri ricorrere a nuovi esperimenti. Simili casi sono già successi.

Infatti nel 1877 si è perfino cambiato il regolamento della scuola di Modena per ovviare a tali inconvenienti.

MINISTRO DELLA GUERRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLA GUERRA. Rispondo all'onorevole Ricotti che non si possono far confronti fra i sergenti e gli ufficiali. Ufficiali e sergenti hanno obblighi diversi. Il sergente che appartenga alla categoria degli studenti può, dopo meno di due anni, esser nominato ufficiale di complemento e vi rimane sino al 40° anno di età.

Il sott'ufficiale invece, compiuta la ferma di otto anni, non ha l'obbligo di passare ufficiale di complemento; soltanto starà quattro anni a disposizione del Ministero, e poi passerà nella milizia territoriale. Dunque non appartiene per tanto tempo, come ufficiale di complemento, all'esercito permanente o alla milizia mobile, dove questi è chiamato, in caso di mobilitazione, a prestare il suo servizio. Non sono casi che possono stare a confronto, e quindi sono spiacevole di non partecipare all'avviso dell'onorevole Ricotti.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 121:

« Gli iscritti i quali precedentemente alla leva della loro classe siansi arruolati volontariamente nell'esercito o nell'armata di mare o vi servano in virtù di regio decreto, sono considerati aver soddisfatto all'obbligo di leva e calcolati numericamente in deduzione del contingente di prima categoria del rispettivo mandamento.

« Spetta ai medesimi in ogni caso di compiere la ferma e gli altri obblighi di servizio prescritti dalle leggi; e qualora gli ufficiali dell'esercito permanente dispensati dall'effettività di servizio per dimissione volontaria non abbiano servito almeno due anni colla qualità di ufficiale o come militare di truppa, dovranno prestare un altro anno di servizio come militare di truppa, compiuto il quale saranno iscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

MORANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morana.

MORANA. Io ho domandato di parlare per pregare la Camera prima di tutto di voler rinviare la discussione a domani, e poi di voler permettere che sia invertito l'ordine della discussione dei due articoli 124 e 125, imperocchè, qualora venisse adot-

tato un emendamento che io ho presentato all'articolo 125, ne potrebbero derivare obblighi diversi da quelli stabiliti nell'articolo 124, e per conseguenza la sua dizione dovrebbe variare.

Quando poi la Camera preferisse di discutere prima l'articolo 124, io subordinatamente farei la proposta alla Camera stessa di non passare alla votazione dell'articolo 124, se non dopo che siasi votato l'articolo 125.

Le due proposizioni si equivalgono, e perciò mi pare che senza inconvenienti si potrebbe approvare la prima, cioè di discutere prima l'articolo 125, rimandando intanto la discussione a domani.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole Morana, il quale ha già presentato un emendamento all'articolo 125, domanda che s'inverta l'ordine della discussione e che si discuta prima l'articolo 125 e poi l'articolo 124.

MOCENNI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MOCENNI, relatore. Nella prima proposta dell'onorevole Morana veramente io non converrei, perchè è difficile anche stabilire certi principii che sono nell'articolo 125, se prima non si è stabilito bene che cosa vogliamo determinare nell'articolo 124.

Alla seconda parte della sua domanda, di non votare l'articolo 124, finchè non sia votato il 125, io acconsento; ma farei un'altra proposta che potrebbe benissimo soddisfarlo e che trova precedenti nella Camera, cioè che gli articoli 124 e 125 che sono così affini fra loro, siano discussi contemporaneamente.

PRESIDENTE. L'onorevole Morana ha facoltà di parlare.

MORANA. Se la Camera acconsente io non ho nessuna difficoltà da opporre al metodo che propone l'onorevole relatore, bene inteso però che si voglia consentire che la discussione abbia luogo domani, perchè trattandosi di questione importantissima come questa sarebbe inutile cominciare a quest'ora.

Voci. È vero!

MORANA. Aggiungo che sarebbe anche desiderabile che la Camera domani si trovasse più numerosa, potendo avvenire che si domandino votazioni speciali.

PRESIDENTE. Dunque, l'onorevole Morana propone che sia invertito l'ordine della discussione, che, cioè, l'articolo 124 sia votato dopo l'articolo 125, e propone che la discussione dei due articoli sia fatta contemporaneamente; la Commissione acconsente a questa proposta. Quindi, se non sorgono opposizioni, s'intenderà approvata.

(È approvata.)

Vista l'importanza della materia e il numero degli emendamenti mandati al banco della Presidenza, è inutile cominciare questa discussione stasera; quindi sarà rimandata a domani.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

PRESIDENTE. L'onorevole Compans ha presentato un disegno di legge che sarà trasmesso agli uffici perchè ne autorizzino la lettura.

Domani tutti gli uffici sono convocati alle 11. Alle 2 seduta pubblica.

La seduta è levata alle 6 30.

Ordine del giorno per la tornata di martedì:

(Alle ore 2 pomeridiane).

- 1° Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni della legge sul reclutamento;
- 2° Stipendi e assegni fissi degli ufficiali e impiegati dipendenti dalla amministrazione della guerra;
- 3° Istituzione del tiro a segno nazionale;
- 4° Ordinamento degli arsenali militari marittimi;
- 5° Costruzione di banchine nei porti di Bari e Brindisi e di un faro nell'Isola di Vulcano;
- 6° Disposizioni relative all'emigrazione;
- 7° Disposizioni a tutela dei lavoratori nella costruzione di edifici, nelle miniere e officine;
- 8° Modificazioni delle leggi di registro e bollo e della tariffa giudiziaria;
- 9° Aggregazione del comune di Brandizzo al mandamento di Chivasso;
10. Aggregazione del comune di Palazzo Canavese al mandamento d'Ivrea;
11. Riforma della legge provinciale e comunale;
12. Modificazioni della legge sulle opere pie;
13. Riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso;
14. Restituzione dell'ufficio di pretura in Montebotondo;
15. Costituzione in mandamento del comune di Villarosa;
16. Ordinamento degli archivi nazionali;
17. Convalidazione del regio decreto concernente l'amministrazione dell'Asse ecclesiastico di Roma;
18. Acquisto dello stabilimento dei Granili in Napoli e retrocessione al Governo dell'opificio di Pietrarsa;
19. Convenzione per la istituzione di una scuola pratica di agricoltura in Sant'Ilario Ligure.

Prof. AVV. LUIGI RAVANTI

Capo dell'ufficio di revisione.